*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 159 del 24 giugno 1968*

*Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 24 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. **1523.**

# Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

# LEGGI E DECRETI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. **1523.**

**Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 25 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvato il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1967

SARAGAT

MORO — PASTORE — TAVIANI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — GUI — MANCINI — RESTIVO — SCALFARO — SPAGNOLLI — ANDREOTTI — BOSCO — NATALI — BO — MARIOTTI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla corte dei conti, addì* 15 *giugno* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 220, *foglio n.* 56. — GRECO

# TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

## PARTE PRIMA

### TITOLO I
### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Capo I
#### LIMITI TERRITORIALI

##### Art. 1.
*Sfera territoriale di applicazione*

**Art 3, legge numero 646/1950; articolo unico legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico legge n. 760/1956; articolo unico legge n. 2523/1952.**

Il presente testo unico si applica qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma, compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonchè agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

**Art 3, c 2°, legge n. 646/1950, articolo 8, legge numero 634/1957.**

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

**Articolo unico legge n. 2523/1952.**

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.

#### Capo II
#### PIANI DI COORDINAMENTO

##### Art. 2.
*Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi*

**Art. 1, c 1°, legge n. 717/1965.**

Il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e l'espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori di cui all'art. 1, è effettuato, mediante piani pluriennali, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base anche dei piani regionali.

In particolare, i piani di coordinamento:

**Art. 6, c 1°, legge n. 717/1965**

— provvedono in conformità alla disciplina urbanistica, alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, delle aree e nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico, stabilendo gli obiettivi da conseguire in tali zone;

**Art 7, c 3° legge n. 717/1965**

— fissano le direttive per gli interventi che la Cassa per il Mezzogiorno può realizzare, previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, nonchè dei comprensori di sviluppo turistico e delle aree e nuclei di sviluppo industriale;

**Art. 7, c 4°, legge n. 717/1965.**

— fissano le direttive per la realizzazione in tutto il territorio meridionale, delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie;

**Art 31, c. 2°, legge n 717/1965**

— indicano le opere che sono realizzate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale da parte della Cassa per il Mezzogiorno e quelle che sono realizzate dai consorzi per le aree e i nuclei medesimi;

Art 6, c 9°, legge n. 717/1965

— determinano i limiti e le modalità per la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, delle anticipazioni per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'art. 151 nonchè per la gestione delle opere medesime;

Art 10, c. 6°, articolo 12, c 3°, articolo 18, c. 2°, legge n. 717/1965.

— definiscono le direttive per la determinazione del tasso di interesse sui mutui a tasso agevolato per l'attuazione dei piani di trasformazione aziendale in agricoltura, per il finanziamento delle iniziative industriali delle iniziative turistico-alberghiere;

Art 12, c. 7°, legge n. 717/1965.

— effettuano le scelte prioritarie per la concessione dei contributi alle iniziative industriali per quanto riguarda sia i settori di intervento, sia la localizzazione e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riferimento allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali nonchè alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali;

Art 12, c. 9°, legge n 717/1965.

— fissano i criteri sulla base dei quali viene effettuato l'accertamento di conformità dei progetti industriali, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 101 e 102;

Art 11, c. 5°, legge n 717/1965

— stabiliscono le direttive sulla base delle quali il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente alla realizzazione di iniziative tendenti ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed ittici, il loro collocamento sui mercati di consumo nazionali ed esteri;

Art. 12, c. 11°, legge n. 717/1965.

— prescrivono le direttive, sulla base delle quali la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di iniziative da parte di società finanziarie per lo sviluppo industriale;

Art. 17, c 1° e 2° legge n 717/1965.

— determinano i limiti e le modalità per la concessione dei contributi, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nei settori dell'artigianato e della pesca;

Art 19, c. 1°, 2° e 3° e articolo 20, c. 1°, 2° e 3°, legge n. 717/1965.

— determinano i criteri per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui agli articoli 130 e 131, nei settori dell'assistenza tecnica alle imprese e della organizzazione amministrativa locale, nonchè per l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese e dei quadri delle amministrazioni pubbliche e per lo sviluppo delle attività sociali ed educative;

Art 27, L. n 717/1965.

— fissano le direttive nel cui ambito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'art. 318;

Art. 5, u c, legge n. 717/1965.

— formulano direttive intese ad assicurare la salvaguardia della riserva di investimenti pubblici di cui all'art. 43.

### Art 3

*Predisposizione, formulazione, approvazione ed aggiornamento dei piani pluriennali di coordinamento*

Art. 1, c 3°, legge n. 717/1965; art 18, legge n. 48/1967.

I piani pluriennali di coordinamento, predisposti di intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati dal Comitato dei Ministri di cui al successivo art. 5, costituito in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art 1, c 6°, legge n. 717/1965; articolo 29, c. 3°, legge n. 717/1965.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori; tali proposte per le Regioni a statuto speciale sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Art 1, c 1°, legge n. 717/1965; art. 18, legge numero 48/1967

I piani pluriennali di coordinamento sono approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 1, c 4°, legge n. 717/1965.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i comitati interministeriali di cui al primo e al terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

Art. 1, c 2° legge n. 717/1965

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

### Art 4

*Efficacia dei piani pluriennali di coordinamento*

Art 1, c 8°, legge n. 717/1965

I piani pluriennali di coordinamento impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e la Cassa per il Mezzogiorno ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

## Capo III

### Comitato dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

### Art. 5.

*Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

**Art. 1, c 3°, legge n. 717/1965; articoli 1 e 4, legge n. 646/1950; articolo 1, legge numero 949/1952; articolo 5, L. numero 1589/1956; articolo 2, legge numero 634/1957; articolo 18, legge n. 48/1967.**

E' costituito, in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica, un comitato presieduto da un Ministro nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo.

**Art. 1, c. 5° legge n. 717/1965; articolo 1, c. 4°, legge n. 717/1965.**

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del comitato di cui al precedente comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza. Il comitato è integrato dai Presidenti delle giunte regionali nei casi previsti dall'art. 3.

**Art. 1, u c, legge n. 717/1965.**

Il Comitato dei Ministri, istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato dei Ministri di cui al primo comma, salvo quanto disposto dal presente testo unico in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno.

**(norma di coordinamento).**

Oltre a formulare i piani pluriennali di coordinamento, ai sensi dell'art. 2, il Comitato dei Ministri di cui al primo comma esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legislazione vigente.

### Art. 6.

*Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

**Art. 3, c 1°, legge n. 717/1965.**

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il comitato di cui all'art. 5 e assicura che l'attività della Cassa per il Mezzogiorno e quella degli organismi ad essa collegati sia conforme a quanto disposto nei piani pluriennali di coordinamento. A tal fine:

**Art 3 c. 1°, lettera a), legge numero 717/1965.**

*a*) approva i programmi della Cassa per il Mezzogiorno ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui all'art. 5;

**Art 3, c. 1°, lettera b) e 22, c. 2°, legge n 717/1965.**

*b*) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente, ne approva il bilancio, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento;

**Art 3, c. 1°, lettera c), legge numero 717/1965**

*c*) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'art. 10, del presidente, dei vice presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

**Art 3, c. 1°, lettera d), legge numero 717/1965**

*d*) può promuovere lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 11;

*e*) esprime il parere, ai sensi dell'art 23 della legge 11 aprile 1953, n 298, in merito alla nomina dei presidenti dell'I.S.V E I.M.E.R , dell'I R.F.I S. e del C.I S.;

**Art 4, c 1°, legge n. 646/1950**

**Art 2, u c, legge n. 634/1957; articolo 22, c. 3°, legge n. 717/1965.**

**Art 22, c. 3°, legge n 717/1965**

**Art 2, legge numero 588/1962.**

*f*) comunica al Parlamento i programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno; nel termine di trenta giorni dalla presentazione di ciascuna delle relazioni di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente e una relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo. Contestualmente presenta la relazione annuale sull'attività di coordinamento e la esposizione dei programmi di massima relativi al piano di rinascita della Sardegna, previste dall'art. 256; su tali relazioni riferisce al Parlamento.

**Art 23, legge numero 646/1950**

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno risponde, innanzi al Parlamento, della attività del comitato di cui all'art. 5 e della vigilanza sulla Cassa per il Mezzogiorno a lui deferita.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

**Art. 3, c 2°, legge n. 717/1965.**

— propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali;

**Art 3, c 3°, legge n. 717/1965; art. 18 legge numero 48/1967**

— fa parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato intermini-

steriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'ente nazionale dell'energia elettrica;

(norma di coordinamento)

— esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni previste dalla legislazione vigente.

Art 7.

*Segreteria*

Art. 4, c 1°, legge n. 717/1965

Presso il Comitato dei Ministri di cui all'art 5 è costituita una segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del comitato medesimo.

Art. 4, c 2°, legge n. 717/1965; articolo 18, c. 3°, legge n. 614/1966.

La segreteria è composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonchè da esperti. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la predetta segreteria è collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4, c 2°, legge n. 717/1965
Art 18, c. 2°, legge n 614/1966

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 160 unità.

Art. 4, c 3°, legge n. 717/1965
Art 18, c. 4°, legge n. 614/1966

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro, nonchè stipulare convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione dei piani pluriennali di coordinamento di cui all'art. 2.

Art 8

*Rappresentanti del Ministro o del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in organi statali ed enti pubblici.*

Art. 6, c 6°, legge n. 717/1965.

Un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è chiamato a far parte della commissione per la vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica, prevista dall'art 140, terzo comma, del presente testo unico.

Art 30, c. 2° legge n. 717/1965.

Un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è chiamato a far parte della commissione per la delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico, prevista dall'art. 155.

Art 7, c 1°, legge n. 141/1963

Un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è chiamato a far parte del consiglio superiore dell'aviazione civile.

Art. 4, c 1°, n 2, legge n 133/1963.

Un esperto designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S E.S.).

Art 8, legge numero 555/1959

Un rappresentante del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 è chiamato a far parte della commissione per la vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, prevista dall'art. 144, quarto comma.

Art 5, legge numero 623/1959

Un rappresentante della segreteria del Comitato dei Ministri di cui all'art 5, designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è chiamato a far parte del Comitato interministeriale per i finanziamenti a favore di medie e piccole imprese, previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

## TITOLO II

## CASSA PER IL MEZZOGIORNO

### Capo I

### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

#### Art 9.

*Cassa per il Mezzogiorno*

Art 2, legge numero 646/1950

La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, avente sede in Roma a propria personalità giuridica, cura la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari, nei territori di cui all'art. 1, in conformità alle disposizioni del presente testo unico e assolve agli altri compiti demandatile dalla legislazione vigente.

Art 1, c 3°, legge n. 646/1950.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

#### Art. 10

*Consiglio di amministrazione*

Art 20, c. 1°, legge n. 646/1950

Art. 3, c. 1°, legge n. 717/1965.

La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un consiglio di amministrazione composto:

*a*) da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri;

*b*) da due vice presidenti e da dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art 20, c. 2°, legge n. 646/1950.

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Art. 22, c u, legge n. 717/1965; articolo 20, u.c, legge n. 646/1950

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica cinque anni I membri del consiglio possono essere riconfermati.

idem

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno.

#### Art. 11.

*Scioglimento del consiglio di amministrazione*

Art 24, c. 1°, legge n 646/1950

Art 3, c 1°, lettera d), n 717/1965

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento, dello statuto, per gravi irregolarità di gestione o per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla lettera *a*) dell'art. 6, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Art 24, c. 2°, legge n 646/1950

Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

#### Art 12.

*Comitato esecutivo*

Art. 1, c. 1°, legge n. 166/1952

Art 12, legge numero 634/1957

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, determinandone le attribuzioni.

Art 1, c 2°, legge n. 166/1952.

La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5.

#### Art 13.

*Collegio dei revisori*

Art 21, legge numero 646/1950; articolo 14, legge n. 259/1958.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I *suoi componenti possono essere riconfermati* per un altro biennio.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti fra i consiglieri della Corte stessa.

comma primo e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività.

**Art 26, c. 2°, legge n. 646/1950.**

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonchè le tasse sugli atti giudiziali per i quali ultimi la Cassa per il Mezzogiorno godrà del trattamento delle amministrazioni statali.

**Art 31, c. 2°, legge n. 634/1957.**

La quota fissa di abbonamento di cui al primo comma sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 32, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

**Art 26, c. 5°, legge n. 646/1950.**

Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art 41, secondo comma — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

**Art 26, c 5°, legge n. 646/1950; art 31, c. 3°, legge n. 634/1957.**

Lo stesso trattamento è riservato alle formalità ipotecarie e alle volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti ed uffici di cui al quarto comma, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

**Art 31, c. 4°, legge n. 634/1957.**

Per conseguire il trattamento previsto nel quarto e nel quinto comma, gli atti e contratti delle aziende, enti e uffici devono contenere la contestuale dichiarazione che essi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno e debbono essere corredati da una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

**Art. 16, u c, legge n. 646/1950; articolo 4, c. 1°, legge n. 1228/1962.**

Salvo quanto disposto dai precedenti commi nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa per il Mezzogiorno sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli enti locali.

**Art. 32, legge numero 634/1957.**

L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini del presente testo unico.

**Art 24, c. 5°, legge n 717/1965**

Nell'elencazione dei soggetti esenti dall'imposta sulle società, contenuta nell'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è compresa alla lettera *l*) la Cassa per il Mezzogiorno.

### Art 19.

*Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici*

**Art 26, c. 3°, legge n 646/1950.**

I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal presidente del consiglio di amministrazione.

**idem, c. 4°**

Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti nell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente testo unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

**idem, c. 6°.**

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

## Capo III

NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

### Art 20.

*Finanziamento degli interventi*

**Art 23, c 1°, legge n. 717/1965.**

Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'art 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa stessa un ulte-

*riore apporto di lire 1 640 miliardi*, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

**Art 6, c. 1°, legge n. 646/1950.**

Gli stanziamenti di cui al precedente comma, sono altresì comprensivi delle spese di studio, progettazione e direzione lavori afferenti alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

**Art 23, c 2°, legge n. 717/1965.**

Detta somma di miliardi 1 640 sarà iscritta per miliardi 1.340 nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro in ragione di 70 miliardi nello esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

**Art. 23, c 4° e 5°, legge n. 717/1965.**

Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970. Il netto ricavo sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

**Idem c. 6°.**

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

**Idem, c. 7°.**

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

**Idem, c. 8°.**

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

**Art. 12, legge n 646/1950.**

Gli stanziamenti a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono versati dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate.

### Art 21

*Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti*

**Art 6, c. 2°, legge n. 646/1950.**

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere impegni di spese per somme anche superiori agli stanziamenti annuali di cui al precedente articolo fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 24.

### Art 22.

*Utilizzazione di disponibilità finanziarie*

**Art 6, c. 3°, legge n. 646/1950.**

Le somme eventualmente non impegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

**idem, c 4°**

**Art. 5, c 6° e 7° e art. 6, c 4°, legge n. 646/1950.**

Le somme comunque introitate dalla Cassa per il Mezzogiorno per capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria delle quali la Cassa medesima abbia finanziato le opere di trasformazione in luogo dello Stato, sono utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima

### Art 23

*Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi*

**Art 24, c 2°, legge n. 6/1957.**

L'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n 6, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art 1 del presente testo unico, è, per una terza parte, devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche e al suo incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli di sua competenza nel settore dell'industrializzazione, secondo le direttive del piano di coordinamento.

**idem, c 3°.**

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa per il Mezzogiorno destinate, sempre in favore della regione interessata, all'esecuzione delle

opere straordinarie di sua competenza, mediante interventi aggiuntivi sulla base delle direttive del piano di coordinamento.

Art 24.

*Crediti « I M I -E.R P. » trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno*

**Art. 11, c. 1°, lettera a), legge numero 646/1950; Art 1, legge numero 54/1956.**

Sono trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitali e di interessi spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'istituto mobiliare italiano — a norma delle leggi 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 (art. 1), 30 luglio 1950, numero 723 e 4 novembre 1950, n. 922 a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati — sia in dipendenza di altri finanziamenti che lo Stato consentisse a favore dei privati, per l'acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto.

**Art. 24, c. 3°, legge n. 717/1965; articolo 17, c. 1°, legge n. 646/1950.**

Le somme per interessi sui crediti di cui al primo comma non concorrono a formare la dotazione della Cassa per il Mezzogiorno e sono destinate alle operazioni di credito effettuate dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico a favore di attività agricole e turistico-alberghiere, nella misura che sarà fissata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5.

**Art 3, legge numero 54/1956; articolo 19, legge n. 623/1959.**

I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del mediocredito, concernenti la gestione e il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nel primo comma, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

**Art 11, c. 1°, lettera b), legge numero 646/1950.**

E' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la metà delle somme che affluiscono al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni ERP.

Art. 25.

*Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno*

**Art 16, c. 1°, legge n. 646/1950.**

La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

*a*) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio — le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell'art. 20 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonchè presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

*b*) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 24.

**idem, c. 2°.**

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'Istituto mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del tesoro.

**idem, c 3°.**

La Cassa per il Mezzogiorno è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera *b*):

1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n 1).

**idem, c 4°.**

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre.

**idem, c 5°.**

Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e pos-

sono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale Esse sono ammesse all'esenzione tributaria di cui all'art. 18 — comma 7 — del presente testo unico.

Art. 16, c. 6°, legge n. 646/1950.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Art 26

*Assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri*

Art 2, c 1° legge n. 166/1952; articolo 1, c 2°, legge n. 949/1952.

In deroga al terzo comma dell'articolo precedente i prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno possono essere assunti — ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 2 dello stesso comma, — anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 24 Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno sia per l'ulteriore sviluppo dei propri programmi sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione dei territori di cui all'art. 1 e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione dei territori stessi sia per i particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dei territori di cui al citato art. 1.

Art 2, c 2°, legge n. 166/1952.

Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attività della Cassa stessa, prima del termine di detta attività sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art 2, c. 3° legge n. 166/1952.

La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno da concedersi ai sensi del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo precedente, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

Art 2, c 5°, legge n 166/1952

L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, i relativi servizi saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 7, c 1°, legge n. 608/1964.

Limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio non comportino assunzioni di rischio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassa stessa può provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti di cui al presente articolo.

Art 27.

*Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri*

Art. 24, c 4°, legge n. 717/1965; articolo 40, legge n. 634/1957, articolo 12, legge numero 555/1959.

La garanzia di cambio, gli oneri derivanti alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri e gli oneri eventuali derivanti alla Cassa medesima dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi di prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art 5, fanno carico al tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

Art 28.

*Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato*

Art 24, c. 1°, legge n. 717/1965.

Le disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

idem, c 2°

Nel limite d'importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal

suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

## Capo IV

### ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

### Art. 29.

*Dichiarazione di pubblica utilità delle opere*

Art. 3, c 1°, legge n. 166/1952; art. 3, legge n. 717/1965.

Le opere comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pubblica utilità con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del consiglio di amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art 4, c u, legge n. 646/1950.
Art. 3, c u, legge n. 166/1952

Le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

### Art. 30.

*Progettazione, direzione e collaudo delle opere*

Art. 4, c 3°, legge n. 646/1950

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonchè degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

Art 32, legge numero 717/1965.

Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purchè iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa stessa.

Art. 23, L. n. 1462/1962; art. 5, legge n. 608/1964; art 32, legge numero 717/1965; articolo 5, c. 5°, legge n. 588/1962.

Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a concessioni od affidamento di essa è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno.

### Art 31.

*Approvazione dei progetti*

Art 4, c 4°, legge n. 646/1950; articolo 28, c. 3°, legge n. 717/1965.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a trecento milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione.

Art. 4, c 5°, legge n. 646/1950 e articolo 28. c. 3°, legge n. 717/1965.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a trecento milioni sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere

### Art. 32

*Esecuzione delle opere*

Art. 8, c 1°, legge n. 646/1950; articolo 13, legge numero 634/1957
D P R n 257/1966

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonchè agli altri enti di sviluppo in agricoltura.

Art. 8, c 2°, legge n. 646/1950

E' vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Art. 8, c 3°, legge n. 646/1950

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa per il Mezzogiorno può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Art. 8, c 4°, legge n. 646/1950

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del genio civile e del Corpo forestale dello Stato.

Art 8, c 5°, legge n. 646/1950

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art 33

*Concessione per l'esecuzione delle opere e relativa gestione e manutenzione*

Art. 8, c 1°, legge n. 717/1965.

La Cassa per il Mezzogiorno subordina la concessione per l'esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.

Idem, c. 2°

Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno — salvo quanto disposto dal testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — sono trasferite, entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

idem, c 3°
Art 1, legge numero 498/1967.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo, che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei Ministri di cui all'art 5.

Art 34

*Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi*

Art 26, legge numero 717/1965.

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi del presente testo unico.

Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi.

## Capo V

### Disposizioni varie

Art 35

*Applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le amministrazioni dello Stato dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici*

Art. 9, c. 1° e 2°, legge n 646/1950

Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

La durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua, di cui all'art. 51 del citato testo unico, può essere prorogata per due quadrienni.

Art. 36

*Finanziamenti per la formulazione dei piani regionali*

Art. 6, c 5°, legge n. 717/1965.

La Cassa per il Mezzogiorno può contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte di Comitati regionali per la programmazione economica.

Art 37

*Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna*

Art 29, c. 1°, legge n. 717/1965.

I programmi esecutivi della Cassa per il Mezzogiorno, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna, sono predisposti ed approvati d'in-

tesa con le amministrazioni delle rispettive Regioni A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

Art 42, c. 2°, legge n. 634/1957

Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 102, 145 e 146 saranno sentite le amministrazioni delle Regioni interessate.

Art 38.

*Utilizzazione degli uffici cassa per il piano regolatore degli acquedotti*

Art 1, c 2°, legge n. 129/1963.

Ai fini della predisposizione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, il Ministero dei lavori pubblici, per i territori di cui all'art. 1, può utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.

Art 39.

*Rappresentante della Cassa in organi statali ed Enti pubblici*

Art. 61, c 2°, 3°, R. D. n. 215/1933, modificato da art. 5 D.P.R. n. 947/1962.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può chiamare a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle consulte dei consorzi di bonifica un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno quando i consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima.

Art 26, c. 4°, legge n. 634/1957.

Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno è chiamato a far parte dei comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 92.

Art. 23, legge numero 1431/1962.

Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno è chiamato a far parte della delegazione speciale istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Art. 10, c. 10°, legge n. 717/1965.

Un rappresentante della Cassa è chiamato a far parte del Comitato di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le attività riguardanti la gestione speciale di cui all'art. 141, penultimo comma, del presente testo unico.

## Capo VI

### ENTI COLLEGATI ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Art 40.

*Istituti per il finanziamento a medio termine e per la partecipazione finanziaria in attività industriali e agricole*

Art 12, c. 1°, legge n. 717/1965.

Al finanziamento a medio termine delle iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, provvedono, con le modalità previste dalle norme del presente testo unico, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), il Credito industriale sardo (CIS), disciplinati dalla legge 11 aprile 1953, n. 298 e successive modificazioni, e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Art 15, legge numero 1462/1962.

Alla promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui all'art. 1 provvedono, altresì, le società finanziarie di cui all'art 100 del presente testo unico.

Art. 9, c 1°, legge n. 717/1965

Per la promozione e lo sviluppo delle attività agricole nei territori di cui all'art 1, opera la società finanziaria, di cui all'art. 74 del presente testo unico.

Art 1, legge numero 1016/1960.

Al finanziamento a medio termine a favore di imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, provvedono, nei territori di cui all'art. 1, lo ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, nonchè gli istituti di credito esercenti il credito a medio termine, autorizzati ad operare con il Mediocredito centrale.

Art 41

*Enti per l'attuazione di opere di interesse industriale, commerciale e turistico*

Art 21, c. 1°, legge n 634/1957; art. 8, legge numero 555/1959

Alla promozione di iniziative industriali, alla esecuzione e gestione delle opere infrastrutturali delle aree e nuclei di sviluppo industriale nei territori indicati all'art. 1, provvedono i Consorzi industriali di cui all'articolo 144.

Art. 7, legge numero 646/1950

Per l'attuazione di opere di interesse turistico e di interventi ed opere diretti alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, possono, altresì, operare le società finanziarie di cui agli articoli 74 e 100 nonchè gli Enti di cui agli artt. 127 e 143.

### Art 42

*Enti per il progresso tecnico e lo sviluppo civile*

Artt 19, c 3° e 20, legge n 717/1965; art. 1, legge n. 555/1959

Ai servizi di assistenza tecnica alle imprese ed a quelli per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) di cui all'art. 130 promosso e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art 19, u c, legge n. 717/1965

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa per il Mezzogiorno provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

Art. 20, legge numero 717/1965; articolo 1, legge numero 555/1959

Ai servizi relativi alla formazione e all'addestramento professionale, provvedono gli enti cui la Cassa per il Mezzogiorno può partecipare ai sensi dell'art. 131.

Art 20, c. 1° e 2°, legge n 717/1965.

All'aggiornamento ed al perfezionamento dei quadri direttivi e intermedi delle imprese e dei quadri delle amministrazioni pubbliche, nonchè all'espletamento di attività a carattere sociale ed educativo, la Cassa per il Mezzogiorno provvede tramite il Centro di formazione e di studi (CFS) di cui al citato art. 131, nonchè tramite altri enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

## Titolo III

## INTERVENTI IN TUTTO IL TERRITORIO MERIDIONALE

### Capo I

### Disposizioni per tutti i settori di intervento

### Art 43

*Riserva di investimenti pubblici*

Art. 5, c 1°, legge n. 717/1965

Art 3, c 2°, legge n. 634/1957

A decorrere dal 30 giugno 1965 e per la durata di un quinquennio, è riservata ai territori di cui all'art 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonchè le spese disposte con leggi speciali che entrino in vigore dopo il 1° luglio 1949 per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

Art. 2, c. 3° e 4°, legge n 634/1957; art. 5, c. 2°, legge n. 717/1965.

Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti effettuati dagli enti e dalle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali da essi effettuati nel territorio dello Stato.

Art. 5, c 3°, legge n. 717/1965

I vincoli di cui al comma precedente sono estesi all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)

Art 15, legge numero 60/1963.

L'importo dei fondi da impiegare per l'attuazione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, nei territori indicati all'art. 1, non dovrà essere in ogni caso inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale di cui all'art. 2,

Art 3, c 2°, legge n. 368/1966.

I due terzi della somma di lire 1 200 milioni, stanziata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 20 maggio 1966, n. 368, per l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati, sono destinati ai territori dell'Italia meridionale ed alle zone dichiarate economicamente depresse.

Art. 5, u c, legge n. 717/1965.

Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, nella formulazione dei piani pluriennali, assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

## Art. 44.

*Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno*

Art 21, legge numero 1462/1962.

Ai fini della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei benefici previsti dal presente testo unico, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.

## Capo II

### OPERE PUBBLICHE

### Sezione I - *Interventi dell'amministrazione ordinaria*

## Art. 45.

*Contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali*

Artt 1 e 12, legge n. 589/1949

Per i territori di cui all'art. 1 i contributi costanti per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria all'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi nella seguente, maggiore misura:

Artt 3, u c, e 12, legge n. 589/1949.

*a*) per la costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o le frazioni che ne siano sprovvisti nella misura del 5 per cento, e nella misura del 3 per cento per le opere di miglioramento e ampliamento, in favore dei comuni e loro consorzi;

Art 2, c 3°, legge n. 589/1949; articolo 2, legge numero 184/1953.

*b*) per la costruzione, il completamento o la sistemazione delle strade indicate all'art. 2, nn. 1, 2 e 3 della legge 3 agosto 1949, n 589, *sostituito* dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella misura del 5 per cento;

Art. 2, c 4° e articolo 12, legge numero 589/1949; articolo 2, legge numero 184/1953.

*c*) per le strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877 e non indicate all'articolo 2, nn 1, 2 e 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sostituito dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella misura del 3 per cento;

Artt. 4 e 12, legge n. 589/1949; art. 1 legge n. 649/1954 e artt 2 e 3, legge n. 574/1965.

*d*) per la costruzione di ospedali nei comuni che siano sprovvisti di tali opere o qualora queste siano dichiarate tecnicamente inidonee e non suscettibili di miglioramento, nella misura del 5 per cento, in favore di comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, integrato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649, senza limiti di spesa e di popolazione ivi indicati.

Lo stesso contributo può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite;

Artt 5 e 12, legge n. 589/1949.

*e*) per l'ampliamento di ospedali nella misura del 3,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni; del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di 150 milioni; del 2,50 per cento, nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di 200 milioni, a favore degli enti di cui alla lettera *d*).

Art. 1, c. 1° e 2°, legge n. 574/1965.

Nel programma per gli interventi per le costruzioni ospedaliere, avente ad oggetto le opere previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, redatto annualmente, sulla base delle direttive del piano di coordinamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli interni, del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono comprese anche le opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, salvo il particolare intervento dell'art. 136;

Art 4, u c e 12, legge n 589/1949.

*f*) per l'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori a favore dei comuni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera;

Art 6, c. 1° e articolo 12, legge n. 589/1949.

*g*) per la costruzione o il completamento di tubercolosari o preventori, a favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, nella misura del 5 per cento, fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 3 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni;

Art 6, c. 2° e articolo 12, legge n. 589/1949.

*h*) nel caso di ampliamento di tubercolosari e preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 3 per cento nella spesa necessaria fino al limite di 100 milioni e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altri 100 milioni a favore degli enti di cui alla lettera *g*);

Art 9 e 12, legge n. 589/1949.

*i*) per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia, nella misura del 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, a favore dei comuni interessati.

Art. 1, c 2°, legge n. 589/1949.

Gli enti locali dei territori di cui all'art. 1 possono chiedere, in sostituzione delle norme di cui al primo comma del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali territori che attribuiscono un trattamento di maggior favore, anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi.

Art. 46.

*Garanzia dello Stato per i mutui*

Artt 13, c. 1° e 19, legge n 589/1949

Artt 4 e 5, legge n. 574/1965.

Nel caso in cui le provincie ed i comuni con popolazione non superiore a 75 000 abitanti compresi nei territori di cui all'art. 1, si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria o con l'imposta di consumo, i mutui per la esecuzione delle opere previste dal precedente articolo, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o, anche in deroga ai propri statuti, dalle Casse di risparmio e dalle altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno.

Art 13, c. 2°, legge n. 589/1949.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art 47.

*Contributi per l'edilizia scolastica e criteri di ripartizione dei contributi per l'edilizia universitaria*

Art 1, legge numero 645/1954

Art. 2, legge numero 1073/1962.

Nei territori di cui all'art 1, i contributi trentacinquennali che ai sensi delle disposizioni per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli enti obbligati con i fondi di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, all'art. 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, all'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, all'art. 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 e all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 874 sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre, sono stabiliti nelle misure seguenti:

*a*) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli istituti professionali;

*b*) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica.

Art. 15, c. 2°, legge n. 1073/1962; art 2, c. 1°, legge n. 874/1965.

Sui fondi di cui all'art. 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'osservanza delle altre disposizioni ivi previste, il Ministero dei lavori pubblici, è autorizzato a concedere, per la costruzione, nei territori di cui all'art. 1, di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei comuni, degli istituti di assistenza e beneficenza e loro consorzi, enti ed istituzioni che, nelle

condizioni previste dalla legge ne assumono l'onere, contributi in misura dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di detti edifici.

Art 3, u c., legge n. 17/1962.

Non meno del 40 per cento degli stanziamenti previsti per l'edilizia scolastica prefabbricata dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è destinato ai comuni, che sono obbligati a fornire aule scolastiche in base alla legislazione vigente, ricadenti nei territori di cui all'art. 1.

Art 23, legge numero 1073/1962.

Nella ripartizione delle somme stanziate per l'edilizia universitaria ai sensi dell'art. 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 874, è data precedenza fra l'altro alle opere che sono situate nei territori di cui all'art. 1.

Art. 48.

*Interventi sostitutivi dell'ISES in materia di edilizia scolastica*

Art 6, legge numero 1358/1964.

Ai sensi dell'art 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, i comuni con popolazione non superiore ai 25 000 abitanti che siano situati nei territori e nelle località di cui all'art. 1, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro per l'interno su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Art. 49.

*Mutui e contributi per la costruzione, l'ampliamento l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi*

Art 6, legge numero 1295/1957.

I mutui per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un istituto per il credito sportivo con sede in Roma, ed i contributi sugli interessi di cui all'art. 5 della stessa legge, sono concessi, con preferenza, agli enti locali dei territori indicati allo art. 1 del presente testo unico, che siano carenti di impianti sportivi.

Art 50

*Costruzione di autostrade e strade statali*

Art. 1, c 2°, legge n. 729/1961.

Non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, deve essere destinato ai territori di cui all'art. 1.

Art 13, c u, legge n. 729/1961.

I fondi che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1961, n. 729, si sono resi disponibili sulle somme stanziate dalle leggi 21 maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n 904, sono utilizzati per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione, riservando ai territori di cui all'art. 1, in aggiunta al 40 per cento di cui al precedente comma, le somme che in base a tali leggi erano destinate alle autostrade nei territori anzidetti.

Art 15, c. 1°, legge n. 729/1961; art 1, c. 1°, legge n. 1464/1965

L'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrattare mutui fino all'importo massimo di lire 260 miliardi per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

Art. unico, c 1°, legge n. 511/1966.

L'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla costruzione del raccordo dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria.

idem, c. 2°

Il mutuo di cui al precedente comma è ripartito in egual misura negli esercizi finanziari 1967 e 1968.

Art. 51.

*Norme per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.*

Art. 2, c 6°, legge n. 1221/1952.

Nei territori di cui all'art 1 i limiti massimi delle sovvenzioni di esercizio delle ferrovie, tranvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di conces-

sione, di cui all'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, possono essere elevate, in via eccezionale, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, fino a lire 1 milione e 400 mila al chilometro, per le linee che rivestano particolare importanza sociale che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste dalla lettera *c*) dell'art 1 della medesima legge 2 agosto 1952, n. 1221

Art. 3, c. 2°, legge n. 1221/1952.

Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie e delle altre linee di trasporto in regime di concessione di cui al precedente comma, previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221, può essere elevato per le linee esistenti nei territori di cui all'art. 1, fino ad un massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e di esercizio.

Art 52

*Concessione di contributi per impianti idrici di produzione elettrica*

Art 1, legge numero 457/1951

Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 Kilowatt, di cui si inizi la costruzione dopo il 15 luglio 1951, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di L. 4 500 per ogni Kilowatt nominale risultante dal decreto di concessione.

Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sarà concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto al relativo costo e non superiore a L. 4.500 per ogni Kilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui viene superata quella di 100 Kilowatt per gli impianti che, al 15 luglio 1951, abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite.

Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale di almeno 100 Kilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concederà una sovvenzione annua non superiore a L. 4.500 per Kilowatt di potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalità degli impianti, della entità delle opere da ricostruire al 15 luglio 1951.

In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

La sovvenzione prevista dal presente articolo sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art 53.

*Concessione di contributi per laghi artificiali e serbatoi*

Art 2, legge numero 457/1951

La sovvenzione di cui al primo comma del precedente articolo sarà concessa nella stessa misura per gli impianti per i quali possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque.

Della sovvenzione per unità di potenza nominale sarà tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi.

Art 54.

*Sovvenzioni per gli impianti termo-elettrici*

Art 4, legge numero 457/1951

Per gli impianti termo-elettrici e per quelli azionati da forze endogene il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare una sovvenzione fino a L. 1 500 per ogni Kilowatt, installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno cinquemila Kilowatt e di cui si inizi la costruzione dopo il 15 luglio 1951.

Per gli impianti destinati a fornire di energia elettrica i comuni che ancora ne siano privi, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di cinquemila Kilowatt sopra indicato.

La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.

Art. 55.

*Sovvenzione per le linee di trasporto*

Art 5, legge numero 457/1951

Per le nuove linee di trasporto di energia elettrica con tensione non inferiore a 30.000 volt, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, concede, a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di anni quindici, una sovvenzione annua di lire 11 per chilogrammo di conduttore di rame.

Qualora le linee siano costruite con conduttori in metalli diversi dal rame, saranno concesse le sovvenzioni stabilite ragguagliandole rispettivamente ad un peso di metallo elettricamente equivalente al rame.

Art 56.

*Termine delle sovvenzioni*

Art 6, legge numero 457/1951.

Le sovvenzioni di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 cessano in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1971, pagabile entro il 31 dicembre 1972.

Art. 57.

*Disposizioni finanziarie*

Art 7, legge numero 457/1951.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi e delle sovvenzioni di cui agli artt. 52, 53, 54, 55 e 56 sono stanziate annualmente negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici degli esercizi finanziari 1951-52 e successivi.

Art. 58.

*Delimitazione territoriale dell'intervento*

Art 9, legge numero 457/1951.

Le agevolazioni previste dagli artt. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 riguardano i territori indicati nell'art. 1 del presente testo unico.

Sezione II - *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno*

Art 59

*Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche*

Art. 5, c 1°, legge n. 646/1950

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

Art. 5, c 8°, legge n. 646/1950

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente — per ciascun settore di intervento — sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

Art 60.

*Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno per le opere di competenza degli enti locali*

Art 5, c 5°, legge n. 646/1950

Per la esecuzione delle opere — che a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali — i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art 5, c 6°, legge n. 646/1950; articolo 13, c. 4°, legge n. 589/1949.

Tali finanziamenti — da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 46, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per gli altri finanziamenti agli enti medesimi.

Art 5, c. 7°, legge n. 646/1950.

In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art 61.

*Esecuzione di opere di approvvigionamento idrico e di opere igieniche e assunzione dei relativi oneri*

Art. 7, u c, legge n. 717/1965.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a realizzare a suo totale carico, nei territori di cui all'art. 1, le opere

necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso, ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque e le connesse reti fognarie

Art. 5, c 3°, legge n. 646/1950
Art. 17, c 1°, legge n. 1462/1962
Idem. c. 2°.

Oltre alle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi, la Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonchè all'adeguamento di quelle esistenti, normalmente in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla Cassa medesima. In situazioni particolari, il predetto intervento della Cassa per il Mezzogiorno può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non stano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla Cassa, o adeguate dalla medesima.

Art 6, c. 1°, legge n. 634/1957.

La Cassa può, altresì, assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli artt. 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni.

Art 6, c 2°, legge n. 634/1957.

Per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e fino a 75 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri che resterebbero a carico dei comuni stessi limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

Idem, c. 3°

La dichiarazione della impossibilità per i comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria è fatta dal competente organo della regione, o, in difetto di questo, dal prefetto.

Art 7, c 1°, legge n. 634/1957.

L'assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno degli oneri a carico dei comuni, per la esecuzione delle opere di acquedotti e fognature di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

Art 7, c 2° legge n. 634/1957.

La Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del precedente comma, cura per conto dei comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolamentazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 17, c 3°, legge n. 1462/1962

La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata alla costruzione di navi cisterna ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole ferme restando le disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1967, n 378, concernente il rifornimento idrico delle isole minori.

Art. 7, u c, legge n. 717/1965

Il piano pluriennale di coordinamento fissa le direttive per la esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti e per l'assunzione dei relativi oneri da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

### Art. 62.

*Interventi per l'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e per il restauro e la sistemazione di opere di interesse artistico, storico e archeologico*

Art 10, c. 1°, legge n 634/1957
Art 30, u c, legge n. 717/1965

Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, a provvedere a totale suo carico alla esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e alla sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e ad istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti.

Art. 10, c 1°, legge n 634/1957; articolo 8, c. 2°, legge n. 717/1965.

Per la manutenzione di dette opere e cose, che è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 33.

Per gli interventi di cui al primo comma si applica la disposizione di cui all'art 128 del presente testo unico.

## Capo III
## AGRICOLTURA

### Art 63.

*Norme applicabili nel settore dell'agricoltura*

Per gli interventi nel settore dell'agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli artt. dal 64 al 78,

concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. dal 140 al 143, relative ai comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola e quelle degli artt. 157 e 158, relative ai territori esterni a detti comprensori.

## Sezione I - *Interventi dell'amministrazione ordinaria*

### Art. 64.

*Fondo di rotazione per il credito agrario di miglioramento*

**Art. 3, legge numero 165/1949; articolo 1, legge numero 357/1952; articolo 1, c. 1°, 2° e 3°, legge n. 1208/1951.**

Sul fondo di rotazione a carattere permanente costituito presso il Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, sono concesse agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, nei territori di cui all'art. 1 e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, anticipazioni per mutui concernenti opere da eseguire nei predetti territori.

**Art. 2, c 1°, legge n. 1208/1951.**

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al primo comma, da concedere in anticipazione ai singoli istituti indicati nel comma stesso

**Idem, art. 2, c 2°.**

La concessione delle anticipazioni ha luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti istituti.

**Idem, art. 3, c. 1°.**

Le anticipazioni di cui al primo comma devono essere impiegate, dagli istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per scopi e con le modalità e condizioni previsti dal presente articolo.

**Idem, art. 3, c. 2°.**

Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui sono determinati da apposito comitato, nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

**Idem, art. 3, c. 3°.**

A parità di ogni altra condizione i mutui vengono con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi.

**Idem, art 4, c. 1°**

L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli istituti a norma del precedente secondo comma, è versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

**Art 4, c. 2°, legge n 1208/1951.**

Ciascun istituto può utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avrà stipulato contratti di mutuo.

**idem, art 4, c. 3°.**

Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro per il tesoro autorizza, con modalità da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente terzo comma, il prelevamento, da parte dell'istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.

**idem, art 5, c 1°**

Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui al precedente comma, sono infruttifere di interesse. Del pari i mutuatari non debbono corrispondere alcun interesse agli istituti sulle singole somministrazioni.

**idem, art 5, c. 2°**

Nella convenzione di cui al precedente terzo comma, sono inserite clausole atte a contenere entro i più brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.

**idem, art 6, c. 1°**

L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'istituto, hanno inizio alla stessa data ed hanno la durata massima di venti anni.

**idem, art 6, c. 2°**
**Art. 16, legge numero 910/1966**

L'ammortamento dei mutui viene effettuato al tasso annuo di interesse del 2 per cento, mediante annualità posticipate costanti, e comprensive della quota spettante agli istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura stabilita con la convenzione, di cui al precedente terzo comma.

**Art 6, c. 3°, legge n. 1208/1951.**

Dette annualità sono versate dagli istituti — previa detrazione della quota ad essi spettante — al Ministero del tesoro a rimborso della anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'istituto della corrispondente annualità da parte del mutuatario.

**idem, art 6, c 4°**

Oltre al pagamento delle anzidette annualità e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere può essere fatto gravare sui mutuatari, dagli istituti, a qualsiasi titolo.

Art 7, c. 1°, legge n. 1208/1951.

Le somme che affluiscono al fondo di rotazione di cui al precedente primo comma per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti, sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale vengono introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse sono devolute con le modalità stabilite col settimo, ottavo e nono comma, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al precedente secondo comma.

Idem, art 7, c 2°.

Detta quota percentuale può, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attività svolta dagli istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione del presente articolo, o, anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nei territori indicati all'art. 1.

Idem, art 8, c 1°.

Le opere che sono finanziate con i mutui di cui al presente articolo, non possono fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.

Idem, art 8, c 2°.
Idem, art 9.

La concessione dei predetti mutui, da parte degli istituti, è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

Art. 4, c 3°, legge n. 1228/1962

Si applicano ai mutui, di cui al presente articolo, ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, nonchè quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.

### Art 65.

*Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali*

Art 16, c 2° e 5°, legge n 910/1966.

I contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture delle aziende ubicate nei territori di cui all'art. 1, previsti dal secondo e quinto comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli stessi commi sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso ridotto del 2 per cento.

### Art 66.

*Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64*

Art 35, c 3° e 5°, legge n. 910/1966.

I contributi in conto capitale in aggiunta a quelli a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G A.), di cui all'art. 35 primo e secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n 910, recante provvedimenti per l'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui all'art. 1, possono essere concessi, fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, fino ad una misura massima pari alla differenza tra il 60 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal fondo; il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al quarto comma del citato art. 35 sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi d'interesse praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso ridotto del 2 per cento.

### Art 67.

*Difesa fitosanitaria*

Art. 7, c 1°, legge n. 910/1966.

Nei territori indicati nell'art. 1 i contributi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati:

*a*) al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

*b*) al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari.

Art. 7, c 3°, legge n. 910/1966.

L'aliquota dei contributi di cui alla lettera *a*) è estesa anche alle operazioni eseguite con mezzi aerei; essa, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, è elevata sino al 70 per cento nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto, non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.

Art. 68
*Coltivazioni arboree*

Art 15, c. 1°, legge n. 910/1966

Nei territori indicati nell'art. 1, i contributi in conto capitale per le iniziative concernenti le coltivazioni arboree, di cui all'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 69.
*Piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico*

Art 17, c. 1°, legge n 910/1966
Idem, c. 2° e 3°.

Nei territori di cui all'art. 1, il sussidio per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti, di cui all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, può essere concesso nella misura dai 75 all'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali. In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 60 per cento.

Art. 70
*Ripartizione territoriale della spesa e criteri di intervento*

Art 53, c. 1°, legge n. 910/1966.

Per gli interventi da effettuare nei territori indicati nell'art. 1, è riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui al successivo art. 140.

Art 38, c. 2°, legge n. 910/1966.

Le direttive per l'attuazione, nelle regioni meridionali, degli interventi previsti dai Titoli I, artt. 5, 6 e 7, II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, tenuto conto dei piani di coordinamento previsti dall'art. 2 del presente testo unico.

Art 71.
*Opere di bonifica e miglioramento fondiario*

Art. 7, c 1°, R D n. 215/1933.

Le opere previste alla lettera *a*) dell'art. 2 del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n 215 e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire in comprensori di bonifica ricadenti per la maggior parte nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, compreso l'intero Lazio, sono a totale carico dello Stato.

Art 21, c. 1°, legge n. 910/1966.

Nei territori di cui al primo comma la spesa delle opere di bonifica di competenza statale, indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), del citato art. 2 del testo unico n. 215 del 1933, è sostenuta dallo Stato per il 91 per cento. Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato al 95 per cento.

Art. 7, c. 5°, R D. n. 215/1933.

Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua che servano alla bonifica dei comprensori, non ricadenti per la maggior parte nei territori indicati all'art. 1 del presente testo unico, ivi compreso l'intero Lazio, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche e con riguardo alla categoria di cui presentano i caratteri.

Art 44, c 1°, R D n. 215/1933.

Il sussidio dello Stato per le opere di miglioramento fondiario indicate dall'art. 43 del citato testo unico sulla bonifica integrale, può essere portato al 38 per cento della spesa, quando le opere sussidiabili ricadono nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico.

Art 8, R D n 215/1933

La disposizione del comma precedente si applica anche per le categorie di opere di bonifica di competenza

dei privati, riconosciute ammissibili al sussidio statale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 25, legge numero 910/1966.

Nel quinquennio 1966-1970, lo Stato può anticipare l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1 La quota di spesa a carico della proprietà privata, anticipata dallo Stato, è recuperata in 25 anni e su essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere; il recupero delle somme anticipate può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

Art 72

*Opere di bonifica nei comprensori di bonifica montana*

Art 19, c. 1° e articolo 20, c. 2°, legge n. 991/1952.
Art. 21, u c, legge n. 910/1966
Art. 2, c 2°, R D n. 215/1933.

Le spese per le opere di competenza statale indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del primo comma dell'art. 140, quelle intese al miglioramento dei pascoli montani, teleferiche, compresi i fili sbalzo e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1, sono sostenute dallo Stato per il 95 per cento dell'importo complessivo, quando siano di interesse comune a comprensori o ad una notevole parte di essi

Restano salve le disposizioni di cui all'art. 140, per i comprensori irrigui e per le connesse zone di valorizzazione agricola.

Art. 73.

*Contributi per l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari*

Art. unico, legge n. 493/1965.

Il contributo dello Stato previsto dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati dagli istituti di credito di cui all'art. 1 della citata legge n. 703, ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare attrezzature, ampliare o migliorare stabilmente magazzini forniti di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale, è concesso dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro ed è elevato nella misura massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1.

Sezione II - *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno*

Art 74.

*Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende agricole economicamente efficienti*

Art. 9, c 1°, legge n. 717/1965.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi è di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

idem, c 2°.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi

Art 75

*Impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli*

Art. 11, c 1° e 2°, legge n 717/1965.

Il Comitato dei Ministri di cui all'art 5 può autorizzare che gli impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli di cui all'art. 142, primo comma, siano ubicati anche fuori dei territori meridionali purchè gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

Art 7, c. 3, lettera d), legge n. 717/1965.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano nei confronti delle iniziative ivi previste, rientranti in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

Art 11, c. 5°, legge n. 717/1965

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a

concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma dell'art. 142 e alle imprese industriali alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionale ed esteri.

Art. 76.

*Agevolazioni in favore delle associazioni di produttori agricoli*

Art. 17, legge numero 634/1957.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere i benefici previsti dalla vigente legislazione per le opere di miglioramento fondiario, anche ad associazioni di produttori agricoli, entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate, per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera *a*) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 1.

Art. 77.

*Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi di prodotti agricoli*

Art. 15, c. 2° e 3°, legge n. 717/1965.

Le tariffe di favore per i trasporti ferroviari e per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati, di cui all'art. 82, si applicano anche ai prodotti agricoli, con le modalità indicate nello stesso articolo.

Art. 78.

*Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno*

Art 34, legge numero 634/1957; articolo 11, legge n. 555/1959 e articolo 13, c. 1°, legge n. 717/1965.

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui all'art 107, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta di ricchezza mobile categoria B, ai sensi e con le modalità indicate nello stesso art. 107 e nel termine indicato nell'art. 105.

## Capo IV

### Industria e commercio

Art 79.

*Norme applicabili nel settore dell'industria e commercio*

Per gli interventi nel settore dell'industria e del commercio si applicano le disposizioni contenute negli artt. dall'80 al 117, concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. dal 144 al 154, relative alle aree e nuclei di sviluppo industriale e quelle dell'art. 157, relative ai territori esterni alle aree e nuclei di sviluppo industriale.

### Sezione I - *Disposizioni generali*

Art 80.

*Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche*

Art. 1, legge numero 835/1950: articolo 16, c. 1°, 2° e 3°, legge n. 717/1965; D.L. n. 40/1947.

Salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato e alle aziende autonome, nonchè agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali, ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonchè nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.

Art. 2, c 1°, legge n. 835/1950; articolo 16, c. 1°, legge n 717/1965.

Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese.

idem, c. 2°.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e dalle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma

sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

*Art 16, c. 4°, legge n. 717/1965.*

Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

*Art 16, c. 5°, legge n. 717/1965.*

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.

### Art 81

*Riserva di forniture e lavorazioni relative al rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti ferroviari.*

*Artt 1, 2 e 9, legge n. 211/1962.*

E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'articolo precedente, di eseguire, almeno fino alla concorrenza della somma di 320 miliardi per il quinquennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, opere e forniture per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dei territori di cui all'art. 1, nonchè dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee e degli impianti medesimi.

*Idem, art. 9, c. 2°.*

Le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal precedente comma sono riservate, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dei territori di cui all'art. 1, che sonò obbligati ad acquistare dalle industrie degli stessi territori i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

*Idem, c. 3°.*

In ogni caso le forniture di materiale rotabile non potranno essere di importo inferiore a due quinti della relativa spesa complessiva.

### Art 82

*Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi a favore di imprese industriali*

*Art 7, c 2°, D L C P.S. n. 1598/1947, ratificato con legge n. 1482/1948*

*Art 15, c. 1°, legge n 717/1965.*

Tariffe ferroviarie di favore sono accordate per trasporti di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, ubicati nei territori di cui all'art. 1, nonchè per il trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento degli stabilimenti stessi. Analoghe agevolazioni si applicano al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonchè al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

*idem, c. 3°.*

Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

*idem, c. 4°.*

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

*idem, c. 5°*

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

### Art 83

*Espropriazione per pubblica utilità*

*Art 4, c 1°, D L C. P.S. n. 1598/1947; art. 29, c 1°, legge n. 634/1957; art. 2, legge n. 717/1965.*

Fino al 31 dicembre 1980 le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti, nei territori di cui all'art. 1, sono dichiarate

di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art 4, c. 2°, D L C. P.S. n. 1598/1947.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Sezione II - *Interventi finanziari dello Stato nei riguardi di istituti di credito operanti a favore dell'industria*

Art. 84.

*Fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito meridionali in base alla legge* 12 *febbraio* 1955, *n.* 38, *e successive integrazioni.*

Art 2, c. 1°, legge n. 38/1955.

Presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale sardo (CIS), sono costituiti fondi di rotazione a carattere permanente destinati alla concessione di finanziamenti, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti.

Art 1, c. 2°, legge n. 38/1955; art. 2, legge n. 48/1957; art. 2, legge numero 102/1958; articolo 1, legge numero 657/1960

A tal fine, la complessiva somma di L 43 687.500 000, prelevata ai sensi delle leggi 12 febbraio 1955, n. 38; 15 febbraio 1957, n. 48; 8 febbraio 1958, n 102 e 29 giugno 1960, n. 657, è ripartita fra i tre Istituti rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

Art. 6, legge numero 38/1955

Le somme assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS, ai sensi del precedente comma sono inizialmente depositate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le erogazioni a favore degli Istituti interessati hanno corso in base al fabbisogno per le somministrazioni ai beneficiari dei finanziamenti.

Art 2, c. 3°, legge n. 38/1955

Ciascun istituto contabilizzerà in una gestione speciale le operazioni effettuate con le disponibilità del fondo di rotazione.

Art 2, c. 4°, legge n. 38/1955

Nel caso di cessazione dell'attività di uno degli istituti la quota ad esso assegnata ai sensi del presente articolo è riservata al tesoro.

Art 2, c. 5°, legge n. 38/1955; art. 3, u.c., legge n 717/1965.

Le direttive per la concessione dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art 2, c 2°, legge n. 38/1955.

A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti commi affluiscono le quote di ammortamento del capitale e interessi relativi a finanziamenti concessi sul Fondo nonchè le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti del fondo.

Art 11, legge numero 623/1959.

Le disponibilità residuate, dopo i prelevamenti di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, sono destinate ad aumento dei fondi di rotazione di cui al primo comma e saranno ripartite, fra i tre istituti, nelle proporzioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

idem, art. 11

Le assegnazioni dei conferimenti di cui al precedente comma verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli istituti e fondi.

Art. 85.

*Modalità per la concessione dei mutui*

Art. 3, c 1°, legge n. 38/1955.

I mutui concessi sulle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al precedente articolo sono gravati dal saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.

Art. 3, c. 2° e 3°, legge n. 48/1957; art. 3, c. 2° e 3°, legge n. 102/1958; art. 3, c. 2° e 3°, legge n. 657/1960.

Il servizio per capitali ed interessi della quota di prestiti di cui alle leggi 15 febbraio 1957, n 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n 657, conferita ai fondi di rotazione previsti dal precedente articolo, viene assunto dagli istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione

Art 3, c. 2°, legge n. 38/1955; art. 3, c. 2°, legge numero 48/1957.

La differenza fra il saggio d'interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio d'interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli istituti come corrispettivo delle spese d'amministrazione e del rischio.

Art 4, legge numero 38/1955; articolo 18, c. 2°, legge n 623/1959.

Gli organi deliberanti competenti per la concessione dei mutui previsti dal presente articolo, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicano i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministero del tesoro. I provvedimenti medesimi diven-

gono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso — qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche o sociali di carattere generale perseguite dalle norme istitutive dei predetti fondi — non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Art 86.

*Garanzie per i mutui*

Art. 4, legge numero 657/1960; articolo 9, legge numero 1075/1947.

Per tutte le operazioni effettuate con disponibilità dei fondi di rotazione di cui all'art. 84, gli istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. Gli istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie.

Art. 3, c 3°, legge n. 38/1955.

Le eventuali perdite accertate su ciascuna operazione saranno per il 30 per cento a carico degli istituti e per il 70 per cento a carico del fondo

Art. 87.

*Fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito meridionali in base alla legge 1° febbraio 1965, n. 60*

Art. 1, c. 1° e 2°, legge n. 60/1965.

Presso l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS sono costituiti ulteriori fondi di rotazione per il complessivo importo di lire 175 miliardi. Fino a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella misura di lire 96 075.000.000, pari al 61 per cento, presso l'ISVEIMER, di lire 45.675.000.000, pari al 29 per cento, presso l'IRFIS e di lire 15.750.000.000 pari al 10 per cento, presso il CIS.

Idem, c. 3°.

Il residuo ammontare di lire 17 500 000 000 è ripartito fra i tre fondi di rotazione, in aliquote anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Idem, c. 4°.

La ripartizione è effettuata tenendo conto delle esigenze di finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in cui operano i tre istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo coordinato dell'economia del Mezzogiorno.

Art 1, c 5°, legge n 60/1965.

Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue:

— lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

— lire 17,5 miliardi a valere per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

— lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

— lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

— lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

— lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

— lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Art 88

*Modalità per la concessione dei mutui*

Art 2, legge numero 60/1965.

I fondi di cui all'articolo precedente sono destinati alla concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti già esistenti.

idem, c. 2°.

I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

idem, c. 3°.

Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno

idem, c. 4°.

Una quota di tale tasso nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, è trattenuta dagli istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonchè del rischio, che resta a totale carico degli istituti medesimi.

Art. 2, c. 5°, legge n 60/1965.

La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per le finalità di cui all'art. 101, limitatamente alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS.

Art. 1, u c, legge n. 60/1965.

Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 84, 85 ed 86.

### Art. 89.

*Agevolazioni fiscali*

Art 5, legge numero 38/1955; articolo 1, c u., legge n. 60/1965, art. 13, c. 1°, lett. e), legge n. 717/1965; art 4, c. 1°, legge n. 1228/1962.

Ai mutui concessi con le disponibilità dei fondi di rotazione di cui agli artt. 84 ed 87, agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti che in loro virtù si costruiranno, si amplieranno o si rammoderneranno e altresì al macchinario e quanto altro occorrente, anche se importato dall'estero, sono estese le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni — esclusa l'esenzione dai dazi doganali e dalla relativa imposta di conguaglio — ove sussistano i particolari requisiti previsti dalla suddetta disposizione, nonchè quelle previste dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, limitatamente alle operazioni di durata inferiore ai tre anni.

### Art 90.

*Rapporti derivanti dalla costituzione dei fondi di rotazione*

Art 3, legge numero 60/1965; articolo 7, legge numero 38/1955; articolo 4, legge numero 48/1957; articolo 4, legge numero 102/1958; articolo 4 legge numero 657/1960.

I rapporti nascenti dall'applicazione degli artt. 84 ed 87 sono regolati con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro e l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS.

### Art. 91.

*Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia*

Artt 1 e 2, legge n. 167/1960.

I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n 1419 e degli artt. 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del presente articolo, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.

### Art 92

*Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali*

Art 25, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 3, legge numero 167/1960; articolo 12, legge n. 649/1961; articolo 34, legge numero 717/1965; articolo 8, c. 2°, legge n. 38/1967.

I fondi conferiti al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, potranno, fino al 31 dicembre 1980 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli istituti, essere utilizzati dalle rispettive sezioni di credito industriale:

*a*) per la concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime;

*b*) per la concessione di finanziamenti a medio termine, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro, ubicate nel territorio di competenza di ciascuna delle due sezioni;

*c*) per la concessione di prestiti cumulabili con i finanziamenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) di durata non inferiore a un anno, a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Art 25, c. 2°, legge n. 634/1957

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è fissato, annualmente, dal Comitato

interministeriale per il credito ed il risparmio in armonia alle leggi vigenti.

Art 12, c. 1°, legge n 649/1961; art 34, c 2°, legge n. 717/1965; articolo 8, c. 2°, legge n. 38/1967.

Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) e per quelli di cui all'art. 101, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni e, fino al 30 giugno 1967, all'emissione di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore.

Art 12, c. 2°, legge n 649/1961.

Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera *c*) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione.

Art. 12, c 3°, legge n 649/1961; articolo 8, c 1°, legge n 38/1967; articolo 34, c. 2°, legge n. 717/1965.

Per le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) effettuate con i fondi indicati nel terzo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) e, allo scopo di praticare il tasso d'interesse del 3 per cento sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'art 94.

Art 18, c. 1°, legge n. 623/1959.

Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, e dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicano i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro, e dell'industria, commercio e artigianato. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le norme surrichiamate si propongono — il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame.

Art 26, c. 5°, legge n. 634/1957.

Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai comitati interministeriali previsti dall'art 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Art 26, c. 4°, legge n. 634/1957.

I comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

Art 93.

*Agevolazioni fiscali e privilegi per i finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali*

Art 26, c 3°, legge n. 634/1957; art 9, L. n. 261/1950; art. 3, c. 1°, L. n. 1482/1948; D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 14, c. 1°, D.L.C.P.S. n. 1419/1947.

Le operazioni di cui all'articolo precedente, lettera *a*), *b*) e *c*) e tutti i provvedimenti, i contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, salvo per le operazioni di durata non inferiore a tre anni il trattamento tributario stabilito dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario dello Stato sia agli enti locali, all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese sovvenzionate, determinata nella misura fissa di L. 0,10 per ogni 1.000 lire, qualunque sia la scadenza delle cambiali stesse. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art 3, c. 2°, legge n 1482/1948

Le esenzioni ed agevolazioni di cui sopra si applicano anche alla costituzione di garanzia da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni di cui al precedente comma.

Art 26, c 3°, legge n 634/1957; art 5, c. 1°, legge n. 135/1954.

I *crediti derivanti dalle operazioni di cui all'articolo* precedente lettera *c*) sono garantiti da privilegio di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482; detti crediti hanno altresì privilegio con il grado indicato all'art. 2778, n. 3 del Codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio di diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

Art 5, c 2°, legge n. 135/1954.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai

titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile

Art. 4, legge numero 1482/1948.

Non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le presenti disposizioni hanno vigore fino al 31 dicembre 1980

Sezione III - *Interventi finanziari dello Stato a favore di iniziative industriali*

Art 94

*Contributi negli interessi per finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole industrie*

Art 1, c 2° e articolo 2, legge numero 623/1959.

Il tasso di interesse per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e le aziende di credito, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzate a concedere alle medie e piccole imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, non può essere superiore al 3 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa

Art. 1, c. 2°, 3°, legge n 623/1959; art. 3, legge numero 38/1967.

L'importo dei finanziamenti di cui al comma precedente non può essere superiore a 1000 milioni di lire sia per la costruzione di nuovi impianti che per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli già esistenti In singoli casi, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il suddetto limite di importo può essere elevato a L. 1.500 milioni.

Art 5, c. 1°, legge n. 38/1967.

Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi del comma precedente.

Art 6, legge numero 623/1959; articolo 9, legge numero 649/1961, L n. 38/1967.

Non meno del 50 per cento dei contributi da concedersi per l'applicazione della citata legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, è riservato ai territori di cui all'art. 1.

Art 95.

*Mutui della Cassa D D. e P P. ai comuni per l'acquisto di aree industriali*

Art. 22, c 1°, 2°, legge n. 634/1957.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni ubicati nei territori di cui all'art. 1 per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale. Si applicano in materia le agevolazioni fiscali di cui all'art. 108.

Sezione IV - *Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno a favore di istituti di credito industriale*

Art 96

*Conferimento della Cassa per il Mezzogiorno all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS*

Art 19, legge numero 298/1953.

La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamenti industriali, è autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 24, nonchè altre somme a detta finalità destinate per decisione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5, nella misura che sarà fissata dal Comitato stesso, per partecipare:

*a*) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;

*b*) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n 298.

Art 97.

*Misura della partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione ed ai fondi speciali dei tre Istituti e proporzionalità dei conferimenti.*

Art 20, c 1°, legge n. 298/1953.

La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, è fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento.

Art 20, c. 2°, legge n. 298/1953.

Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destina alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente debbono essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni:

Art 2, legge numero 261/1950

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento;

Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento;

Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.

Art 98

*Finanziamento all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS con fondi provenienti da prestiti esteri*

Art 21, c. 1°, legge n 298/1953

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a prestare all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinchè siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi.

idem, c 2°

La Cassa è egualmente autorizzata ad affidare ai predetti istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art 99

*Norme concernenti l'attività dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS*

Art 14, c. 1°, legge n 298/1953

Per il raggiungimento dei loro fini, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 298, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

*a*) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari; ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

*b*) sovvenzioni e sconti cambiari;

*c*) sconti o anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

*d*) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

*e*) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del tesoro

Art 100

*Costituzione di società finanziarie per lo sviluppo industriale*

Art 15, legge numero 1462/1962

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5, può concorrere, con enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 1, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazioni in società della stessa natura già costituisce col concorso di enti pubblici.

Art 12, c u, legge n. 717/1965; articolo 15, c. 2°, legge n 1462/1962.

La Cassa può essere, altresì, autorizzata dal Comitato predetto, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere mediante anticipazioni finanziarie all'attuazione degli interventi delle società di cui al comma precedente.

Sezione V - *Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno a favore di iniziative industriali*

Art 101

*Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali*

Art 12, c. 1°, legge n 717/1965

Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

idem, c 2°.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

idem, c. 3°.

Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in at-

tuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

**Art 12, c. 4°, legge n. 717/1965.**

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, oppure limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori medesimi, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

**Art. 2, c 1°, legge n. 498/1967.**

L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsto dal precedente comma, è imputato per le prime cinque annualità sull'apporto complessivo autorizzato dall'articolo 20 a favore della Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969.

**Idem, c. 2°.**

Le annualità successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, sono iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che sono stanziati, ai sensi dell'art. 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

**Idem, c. 3°.**

Tale somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19 500 milioni nell'esercizio 1980.

Art 102.

*Contributi per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali*

**Art 12, c. 5°, legge n 717/1965.**

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

**Art. 11, c. 2°, legge n. 1462/1962; art 31, c. 2°, legge n. 717/1965**

Nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di cui all'art 144, il contributo previsto al precedente comma può essere concesso solo per quelle opere che non vengono eseguite dalla Cassa per il Mezzogiorno o dal Consorzio.

**Art 12, c. 6°, legge n. 717/1965**

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori di cui all'art. 1.

**Idem, c. 7°.**

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

*a*) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

*b*) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali

**Idem, c. 8°.**

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

Art 103.

*Condizioni di ammissibilità ai finanziamenti a tasso agevolato e ai contributi*

**Art 12, c. 9°, legge n. 717/1965.**

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai due articoli precedenti è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.

**Idem, c 10°.**

L'accertamento non sostituisce nè vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

### Art. 104.

*Contributi per invasi e opere adduttrici d'acqua a fini industriali*

Art. 8, legge numero 1462/1962.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sulla base delle direttive del piano di coordinamento e con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale

## Sezione VI - *Agevolazioni fiscali per l'industria*

### Art 105

*Durata delle agevolazioni*

Art 13, c. 1°, legge n 717/1965

Le agevolazioni fiscali previste dagli artt da 106 a 115, in materia di industrializzazione dei territori indicati all'art. 1, possono essere concesse fino al 31 dicembre 1980.

### Art 106

*Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile*

Art 3, c 1°, D L C P.S. n. 1598/1947

Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art 1 e per le costruzioni annesse è concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

idem, c 2°, art. 29, legge n 634/1957.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.

Art 13, legge numero 717/1965

Per i complessi aziendali impiantati a partire dal 30 giugno 1965 l'esenzione decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale.

### Art. 107.

*Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno*

Art. 34, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 11, legge numero 555/1959; articolo 13, c. 1°, legge n. 717/1965.

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dalle imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 1 è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria *B*.

idem, c 2°, legge n. 634; idem, legge n. 555; idem, c. 2°, legge n. 717.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Art 35, c 1°, legge n. 634/1957.

Le società, gli enti tassabili in base a bilancio e le imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio, per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli invesimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

idem, c 2°

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

idem, c 3°

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

idem, c 4°.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

idem, c. 5°; art 13. c. 1°, lett. a), legge n. 717/1965

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono

state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

Art 108.

*Registrazione a tassa fissa dei contratti di acquisto di suolo a fini industriali da parte dei comuni*

Art. 22, c 1°, 2°, legge n. 634/1957; art. 1, c 3°, legge n. 707/1961.

I contratti di acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale, stipulati dai comuni e quelli di cessione a ditte industriali, sono registrati a tassa fissa, di registro e ipotecaria, di L. 2.000.

Art 109

*Registrazione a tassa fissa di trasferimenti di terreni e fabbricati. Riduzione a metà dell'I G.E.*

Art 5, c 1°, D L C. P.S. n. 1598/1947; art. 13, c 1°, legge n. 717/1965; art. 1, c. 3°, legge numero 707/1961.

Il trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti, è soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 2.000.

Art 1, c 1°, legge n. 1492/1962; articolo 13, c. 1°, legge n. 717/1965.

L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato con dichiarazione da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentito l'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito.

Art 1, c 2°, legge n 1492/1962.

La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione.

Art 13, lett c), legge n. 717/1965.

La riduzione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di L. 2 000 spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale.

Art. 2, c 3°, D L C P.S n. 1598/1947

Per i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per l'attuazione delle iniziative industriali di cui al primo comma, l'imposta sull'entrata è ridotta alla metà.

Art 110.

*Registrazione a tassa fissa di atti occorrenti per la attuazione di iniziative industriali e condizioni relative*

Art. 37, c 1°, legge n. 634/1957; articolo 1, c. 3°, legge n 707/1961.

Il beneficio della riduzione alla somma fissa di L. 2 000 delle imposte di registro e ipotecarie previsto dall'articolo precedente si applica, oltre che agli atti di trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento.

Art 37, c. 2°, legge n 634/1957

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria, commercio e artigianato, per l'agricoltura e le foreste, il beneficio può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

idem, c 3°.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 106.

Art 39, c. 1°, legge n 634/1957

Nel decreto ministeriale sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

idem, c 2°.

Gli interessati decadono di pieno diritto dalla gevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e soprattasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, l'avvenuto adempimento.

idem, c 3°.

Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione debitamente documentata.

Art. 111.

*Registrazione a tassa fissa di atti costitutivi di società industriali*

Art. 36, c. 1°, legge n 634/1957; articolo 1, c. 3°, legge n. 707/1961; art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965.

Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro il 31 dicembre 1980, con sede nei territori di cui all'art. 1 e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa di L. 2.000, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto, negli indicati territori, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

Idem, c. 2°

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

Art 13, c 1°, lett d), legge n. 717/1965.

La registrazione a tassa fissa è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purchè stipulati entro il 30 giugno 1967 e purchè l'esistenza e l'attività delle società nei territori di cui all'art. 1 siano comprovate nei modi richiesti dall'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n 25.

Art. 112.

*Registrazione a tassa fissa di altri atti di società industriali*

Art 38, legge numero 634/1957

Il beneficio di cui all'art. 110, primo, secondo e terzo comma, è concesso anche per i seguenti atti:

*a*) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima del 18 agosto 1957, purchè abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 1;

*b*) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera *a*) per gli aumenti di capitale;

*c*) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

*d*) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 1.

Art. 113.

*Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica*

Art 13, c 1°, lett f), legge n. 717/1965.

I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi dell'art. 61, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

idem, c 1°.

Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono ridotte alla metà.

Art 114

*Modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali*

Art 13, c. 2°, legge n. 717/1965.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli precedenti e dall'art. 148, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 115

*Esenzione dall'imposta sulle società*

Art. 14, c 1°, legge n. 717/1965.

Le società che si costituiscono con sede nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dalla imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

idem, c. 2°.

Per le società già costituite o aventi sedi nei predetti territori e aventi le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno 1965.

Art 116

*Agevolazioni in materia di idrocarburi*

Art 28, u c., legge n. 717/1965; legge n. 825/1960.

Per gli idrocarburi estratti in tutti i territori di cui all'art 1, limitatamente alla parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione, non sono dovute le imposte di cui allo art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, e non è dovuta la aliquota in natura che, ai sensi dell'art. 22

della legge 11 gennaio 1957, n. 6, i concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere allo Stato.

Sezione VII — *Interventi creditizi a favore del commercio*

Art 117.

*Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese commerciali*

Art. 1, art. 5, c. 2° e u. c., L. n. 1016/1960; L. n. 264/1963; L. n. 53/1964.

Il tasso di interesse per i finanziamenti a medio termine che l'ISVEIMER, l'IRFIS, il CIS e gli altri istituti di credito di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono autorizzati a concedere alle medie, e piccole imprese commerciali, istituite nei territori di cui all'art. 1, è stabilito nella misura del 3 per cento annuo, comprensivo di ogni onere e spesa. La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni.

Capo V

ARTIGIANATO E PESCA

Sezione I — *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno nel settore dell'artigianato*

Art 118.

*Contributi per l'artigianato*

Art 17, c 1°, L. n. 717/1965; art. 11, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 2, L. n. 555/1959.

Per il quinquennio decorrente dal 30 giugno 1965, la Cassa per il Mezzogiorno concede, con i limiti e le modalità stabilite dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'art. 1, tramite le commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti alla trasformazione, all'ammodernamento e alla meccanizzazione dell'azienda, ivi comprese le opere murarie in quanto concorrono in modo diretto ai fini di cui sopra.

Art. 11, c. 3°, L. n. 634/1957.

I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.

Art. 119

*Riserva del 30 % delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche*

Art 16, c. 1°, 2°, L. n. 717/1965

Le disposizioni previste dall'art. 80 in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonchè nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.

Sezione II — *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno nel settore della pesca.*

Art. 120

*Contributi per la pesca*

Art 17, c. 2°, L n 717/1965; art 5, c. 1°, Legge n 634/1957.

La Cassa per il Mezzogiorno concede, per il quinquennio decorrente dal 30 giugno 1965, con i limiti e le modalità stabilite dal piano di coordinamento, ai pescatori singoli od associati, operanti nei territori di cui allo art. 1, contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista ed il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature, per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione e fabbricazione di reti ed altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

Art 5, c. 2°, L n. 634/1957; art 2, c. 2°, Legge n 1508/1960.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, modificata dalla legge 25 novembre 1960, n. 1508, nonchè dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

### Art 121.

*Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale relativi ai prodotti ittici*

Art. 11, c. 1°, L. n. 717/1965.

I contributi e mutui previsti dai primi cinque commi dell'art. 141 si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e di attrezzature per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici, promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, ai sensi e con le modalità dell'art. 142, comma primo.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del citato art 142.

### Art 122

*Impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici*

Art 11, c. 2°, L n. 717/1965

Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art 5, gli impianti per la distribuzione dei prodotti ittici di cui all'articolo precedente, ammissibili ai benefici previsti dai primi cinque commi dell'art. 141, possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purchè gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

Idem, c. 5°.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente, mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma dell'art. 142 e alle imprese industriali, alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

### Art 123.

*Riduzione tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi di prodotti ittici*

Art. 15, c 2°, 3°, L. n. 717/1965.

Le tariffe di favore per i trasporti ferroviari e per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati, di cui allo art. 82, si applicano anche ai prodotti ittici, con le modalità indicate nello stesso articolo.

## Capo VI

## TURISMO

### Art 124

*Norme applicabili nel settore del turismo*

Per gli interventi nel settore del turismo si applicano le disposizioni contenute negli artt. 125, 126, 127 e 128, concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. 155 e 156, relative ai comprensori di sviluppo turistico e quelle dell'art 157, relative ai territori esterni a detti comprensori.

### Sezione I — *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno*

### Art 125.

*Agevolazioni per iniziative alberghiere*

Art 7, c 2°, L n 717/1965; art. 18, c. 1°, L. n. 717/1965.

Per la costruzione, l'ampliamento, e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art 7, c 2°, legge n. 717/1965; art 18, c. 1°, legge n. 717/1965.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

idem, c 3°

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

Art 18, c 4°, L n 717/1965

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, la Cassa per il Mezzogiorno può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

idem, c 6°.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

idem, c. 7°.

Il contributo è erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto di cui al primo comma, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

idem, c 8°

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli enti provinciali del turismo competenti per territorio.

### Art 126

*Maggiorazione dei contributi sui mutui per iniziative alberghiere*

Art 1, L n 68/1962; artt. 1 e 2, L n 234/1963; art 1, L n 422/1966.

Nei territori di cui all'art 1 la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a maggiorare dell'1 per cento il contributo dello Stato concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, modificato dall'art. 1 della legge 1° giugno 1966, n 422, nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli istituti di credito all'uopo autorizzati per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di albergo o di pensioni o di locande, nonchè di autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari.

Uguale maggiorazione la Cassa è autorizzata a disporre sul contributo statale previsto dal citato art. 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, nel pagamento dell'importo dei mutui concessi per l'arredamento e l'ammodernamento degli esercizi sopra indicati.

Art 2, L n 68/1962; art. 2, L. n. 422/1966.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono ammesse anche sui contributi concessi per opere iniziate prima del 22 marzo 1962 a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691 e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato né intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno.

### Art 127

*Partecipazione in enti per lo sviluppo turistico*

Art 7, c 1°, L. n. 646/1950

Per l'attuazione di opere di interesse turistico la Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne di nuovi.

### Art 128

*Parere degli enti provinciali per il turismo*

Art 30, c 3°, L. n 717/1965.

Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa per il Mezzogiorno, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal presente testo unico, provvede sentito il parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

## Capo VII

### PROGRESSO TECNICO, SVILUPPO CIVILE E RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

### Sezione I — *Interventi dell'amministrazione ordinaria e della Cassa per il Mezzogiorno*

#### Art 129

*Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori*

Art. 64, l n 264/1949.

Le disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovranno essere annualmente impiegate almeno per la metà nei territori di cui all'art. 1, per le finalità di addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati, indicate nel titolo IV della legge citata.

#### Art 130

*Assistenza tecnica alle imprese e alla organizzazione amministrativa locale*

Art. 19, c 1°, l n 717/1965.

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative

Idem, c 2°

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate

Idem, c 3°

A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), di cui all'art. 42, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Idem, c. 4°.

Alla assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa per il Mezzogiorno provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

#### Art 131

*Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della manodopera. Attività sociali ed educative*

Art 20, c 1°, l n 717/1965.

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

idem, c 2°.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

idem, c 3°

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa per il Mezzogiorno tramite il Centro di formazione e di studi (CFS), di cui all'art. 42, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

idem, c 4°

Per le stesse finalità, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

idem, c. 5°

La Cassa per il Mezzogiorno predispone altresì nello ambito del territorio di sua competenza servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale, ferme restando le competenze istituzionali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art 62 della legge 29 aprile 1949, n 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Art. 1, c. 1°, 2° alinea, L. n 555/1959
Art. 1, u c, e 3, L. n. 717/1965.

Con l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere partecipazioni in enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza a particolari esigenze di trasformazione ambientale.

Art 132

*Programmi di ricerca scientifica applicata*

Art. 21, c 1°, L n 717/1965.

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui all'art 5, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

idem, c. 2°

I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa per il Mezzogiorno che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee All'affidamento la Cassa per il Mezzogiorno provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria, commercio e artigianato, per la agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione.

Idem, c. 3°.

La Cassa per il Mezzogiorno esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

Idem, c. 4°.

Le agevolazioni di cui agli articoli 101 e 102 possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica applicata, che abbiano sede nei territori indicati nell'art. 1 e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno.

## Titolo IV

## INTERVENTI NEI COMPRENSORI IRRIGUI, NELLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE, NEI COMPRENSORI DI SVILUPPO TURISTICO E IN PARTICOLARI ZONE ESTERNE

Art 133

*Ulteriori interventi nei comprensori e in particolari zone esterne*

Oltre agli interventi di cui al titolo III, vengono esplicati gli ulteriori interventi della Cassa per il Mezzogiorno, contemplati nel presente titolo, nelle zone in esso indicate.

### Capo I

### Interventi della Cassa per il Mezzogiorno in tutti i comprensori

Sezione I — *Norme di carattere generale*

Art 134

*Competenze generali della Cassa per il Mezzogiorno*

Art 6, c 1°, L n 717/1965

Nell'ambito dei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico, di cui all'art. 2, la Cassa per il Mezzogiorno assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando, a livello tecnico-esecutivo, il rispetto delle priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

idem, c 2°

In ciascuna di queste zone la Cassa è autorizzata a realizzare a suo totale carico, ai sensi degli articoli 32 e 33, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalle norme del presente testo unico. Restano ferme tutte le altre competenze attribuite dalla legge alla Cassa per il Mezzogiorno.

Idem, c 10°.

Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici com-

piti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a provvedervi in via sostitutiva.

Art 135

*Viabilità non statale*

**Art 5, c 2°, L n 646/1950; art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965.**

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 59, primo comma, per le opere riguardanti la viabilita ordinaria non statale, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Art 136.

*Interventi a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno nei settori ospedaliero e della scuola materna*

**Art. 18, c 1°, L n 1462/1962; art. 6, c. 2°, L n 717/1965.**

Secondo le direttive del piano di coordinamento, la Cassa per il Mezzogiorno può realizzare interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna, nell'ambito dei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2.

**Art. 18, c 2°, L n 1462/1962.**

Le opere da eseguirsi dalla Cassa nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati di intesa con i Ministeri della sanità e dei lavori pubblici, salva l'applicazione delle norme di cui all'art. 45

**Idem, c. 3°**

Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

Art 137.

*Interventi a parziale carico della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di scuole elementari e materne*

**Art 6, c 2°, L n 717/1965; art. 3, c. 1°, L. n 105/1955; art. 13, c. 1°, L n. 555/1959.**

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e ricadenti nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2 devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui alla lettera *a*) dello art. 47.

**Art 18, c 1°, L n 1073/1962.**

Salvo quanto disposto all'art 136, la Cassa per il Mezzogiorno può altresì assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al secondo comma dell'art. 47.

**idem, c 2°**

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle regioni e delle provincie che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.

**Art 3, c 2°, L n 105/1955.**

Quando nei comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri.

**idem, c. 3°**

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione delle opere innanzi previste.

**Art 13, c 2°, L n 555/1959.**

L'inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili ai sensi del presente articolo nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e urgenza, ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art 3, c 4°, L n 105/1955.**

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5 in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 138

*Impianti di linee traghetto e sistemazione di linee ferroviarie*

**Art 6, c 2°, L n 717/1965; art. 14, c. 1°, L. n. 634/1957.**

La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee tra-

ghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali, purchè almeno uno dei punti terminali della linea sia ubicata nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2.

Art 6, c 2°, legge n. 717/1965; art 14, c 2°, legge n. 634/1957.

Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al primo comma dell'art. 5.

Art. 1, c 2°, L n 949/1952.

La Cassa può essere altresì autorizzata, in base alle direttive del piano di coordinamento, ad effettuare opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

### Art 139.

*Contributi per impianti di adduzione e di distribuzione di energia per uso agricolo, industriale e per servizi pubblici nei centri rurali*

Art 6, c 2°, L n 717/1965; art 9, c. 1°, L. n. 297/1953.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a totale suo carico nei comprensori di cui al presente titolo, le spese per la costruzione di linee di adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Art 9, c 1°, L n 634/1957

Negli stessi comprensori, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

Art 1, L n 1124/1955; art. 9 T.U. n. 215/1933

Il contributo della Cassa per il Mezzogiorno viene concesso sulla base dei criteri fissati dal piano di coordinamento.

Art. 9, c 3°, L n. 634/1957.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a totale suo carico le spese per la costruzione di linee di adduzione di cui al primo comma del presente articolo, è in facoltà dello stesso ente di promuovere l'impianto di tali linee.

## Capo II

### Comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola

### Sezione I — *Interventi infrastrutturali e incentivi*

### Art. 140

*Oneri per opere infrastrutturali e disposizioni per i consorzi di bonifica*

Art 6, c. 4°, legge n. 717/1965.

Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, sono eseguite a totale carico dello Stato:

Art. 2, c 2°, R D n. 215/1933

*a*) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

*b*) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

*c*) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

*d*) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

*e*) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

*f*) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;

*g*) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

*h*) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

**Art. 6, c. 4°, legge n. 717/1965.**

I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per il Mezzogiorno per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento.

**Idem, c. 6°.**

La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dal presente testo unico, è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale, dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, sentita una commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

**Idem, c. 7°.**

Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le regioni comprese nei territori di cui all'art. 1, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione economica

## Art. 141.

### *Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale*

**Art. 10, c. 1°, legge n. 717/1965.**

Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45% della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60%, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.

**Idem, c. 2°.**

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

**Idem, c. 3°.**

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60%.

**Idem, c. 4°.**

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa per il Mezzogiorno.

**Idem, c. 5°.**

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

**Art. 10, c. 6°, legge n. 717/1965.**

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

**Idem, c. 7°**

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

**Idem, c. 8°**

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, è istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454, e dall'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sullo sviluppo dell'agricoltura.

**Idem, c. 9°.**

La gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa per il Mezzogiorno ed è alimentata:

*a*) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito delle trattenute dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

*b*) da lire 50 milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

*c*) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.

**Idem, c. 10°**

La gestione distinta è amministrata dal comitato di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa è regolata dalle norme delle citate leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, sullo sviluppo dell'agricoltura.

## Art. 142

*Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli*

Art 11, c 1°, legge n. 717/1965.

Oltre alle disposizioni dell'art. 75, le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'art. 74.

Idem, c. 3°.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori di cui all'articolo 1.

Idem, c 4°.

Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa per il Mezzogiorno il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

## Art 143.

*Partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno in enti per la valorizzazione dei prodotti agricoli*

Art 7, c. 2°, legge n. 646/1950.

Per opere dirette alla valorizzazione ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa per il Mezzogiorno può promuovere la creazione di enti idonei, e — con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art 5 — concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

Art 17, c 2°, legge n 646/1950.

Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

# Capo III

## AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

## Sezione I — *Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale.*

## Art 144

*Consorzi per le aree e i nuclei*

Art 21, c 1°, legge n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; art 31, c. 3°, legge n. 717/1965.

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le provincie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 32, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 149, di eseguire quelle che debbono realizzare i Consorzi ai sensi dello stesso art. 149, di sviluppare e gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

Art 21, c 2°, legge n. 634/1957.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Art 31, c 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965.

I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

Art 8, c. u, legge n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L n. 717/1965.

I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le esercita attraverso

un'apposita commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Per l'espletamento dei propri compiti, la commissione è dotata di un ufficio di segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della commissione medesima. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico del bilancio del predetto Ministero. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della commissione, al personale dell'ufficio di segreteria e agli esperti.

### Art 145

*Statuti dei consorzi*

**Art 8, c. 1°, legge n. 555/1959.**

Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, con l'intervento del Ministro per l'interno.

**Art 6, c. 3°, legge n. 717/1965.**

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei relativi consorzi, istituiti ai sensi del precedente articolo.

### Art 146

*Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale*

**Art. 8, c. 2°, legge n. 555/1959.**

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art 5 della legge 17 agosto 1942, n 1150.

**Art. 8, c 3°, legge n 555/1959**

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni

**Art. 7, c 1°, legge n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, legge n. 555/1959.**

A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, e dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.

**Art. 7, c. 2°, legge n. 1462/1962.**

Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'art 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

**Art 8, c. 3°, legge n. 555/1959.**

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5.

**idem, c. 4°.**

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150

**idem, c. 5°.**

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

### Art 147

*Procedura per le espropriazioni*

**Art 21, c 3°, legge n 634/1957.**

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 144 e 150, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

**Art 2, c. 1°, legge n. 1462/1962**

Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

**idem, c 2°.**

Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

**idem, c. 3°.**

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

Art. 2 c 4°, legge n. 1462/1962.

L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e, in caso di contestazione, deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

Idem, c 5°

L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

Art 31, pen. c, L. n 717/1965

L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904.

Idem, u c.

In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 145, comma primo.

Art 21, c 5°, legge n. 634/1957; art. 5. L. n. 555/1959.

Nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

### Art 148

*Agevolazioni fiscali ai Consorzi*

Art 5, L n 1462/1962.

Ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 37, c 2°, legge n 634/1957; art. 6, L. n. 1462/1962.

I benefici fiscali di cui al primo comma dell'art 109 e al primo comma dell'art. 110, si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei predetti consorzi, ferma restando a favore dei consorzi stessi, per gli altri tributi e diritti, l'applicabilità dell'abbonamento e delle esenzioni previsti in favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'art. 18.

Idem

I benefici fiscali di cui al primo comma dell'art. 109 e al primo comma dell'art 110, si applicano altresì ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

## Sezione II — *Interventi infrastrutturali e agevolazioni finanziarie.*

### Art. 149.

*Competenza nell'esecuzione delle opere*

Art. 31, c 2°, legge n 717/1965.

I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno a suo totale carico e quelle che dovranno essere realizzate dai consorzi sulla base delle norme per essi vigenti.

### Art 150

*Opere relative agli aeroporti e progettazione di opere aereoportuali e portuali*

Art. 9, c 1°, legge n. 1462/1962.

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art 5, a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonchè dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

Idem, c. 2°.

I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, e della marina mercantile, e ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

### Art 151

*Contributi della Cassa per il Mezzogiorno per le opere consortili e per le case ai lavoratori*

Art. 3, c. 1°, legge n. 1462/1962

Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico,

Art 4, c. 1°, legge n. 1462/1962

graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma dell'art. 144 che siano eseguite dai consorzi per l'attrezzatura delle aree e i nuclei di sviluppo industriale, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni e può, altresì, concedere ai consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

Art. 3, c. 2°, legge n. 1462/1962

Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali

idem, c 3°.

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Art. 4, c. 3°, legge n. 1462/1962.

La Cassa è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale.

Norma di coordinamento

I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal piano pluriennale di coordinamento.

Art 152

*Anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno ai Consorzi*

Art 6, c. 9°, legge n. 717/1965.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere, nei limiti e con le modalità previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dal primo comma dell'articolo precedente, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

Art 4, c. 2°, legge n. 1462/1962

La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a concedere, con gli stessi limiti e modalità, finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

Art 153

*Concorso nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei Consorzi*

Art. 31, c 1°, legge n 717/1965.

La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

Art 154

*Finanziamenti ai Consorzi da parte di Enti e contributi statali*

Art 7, L n 555/1959.

I consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Art 21, c 9°, legge n 634/1957.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

Capo IV

COMPRENSORI DI SVILUPPO TURISTICO

Sezione I — *Interventi infrastrutturali e incentivi.*

Art 155

*Delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico*

Art 30, c 1°, legge n. 717/1965.

Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da una apposita commissio-

ne nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

**Art 30, c. 2°, legge n. 717/1965**

La commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonchè da rappresentanti delle regioni a statuto speciale.

Art 156.

*Mutui a tasso agevolato per impianti e servizi complementari*

**Art. 18, c 5°, legge n. 717/1965.**

Nell'ambito dei comprensori turistici, oltre alle agevolazioni di cui all'art. 125, possono essere concessi con le modalità ivi previste, mutui a tasso agevolato, anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

Capo V

PARTICOLARI INTERVENTI IN TERRITORI ESTERNI AI COMPRENSORI IRRIGUI ALLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ED AI COMPRENSORI DI SVILUPPO TURISTICO

Sezione I — *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno.*

Art. 157.

*Interventi di carattere infrastrutturale*

**Art 7, c. 3°, legge n. 717/1965.**

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

*a*) gli interventi di cui agli artt. 134 e 140, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano pluriennale di coordinamento ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

*b*) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

*c*) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione.

Art 158

*Agevolazioni per le attività agricole*

**Art 7, c 3°, lettera d), L. n. 717/1965.**

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concedere al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse le agevolazioni previste dagli artt. 141 e 142 per le attività agricole, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori stessi.

## PARTE SECONDA

### TITOLO I
### DISPOSIZIONI PER LA CAMPANIA

### Capo I
#### PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI NAPOLI

#### Art 159
*Mutui e provvidenze creditizie*

**Art. 4, L n 297/1953.**

**Art 4, L n 646/1950, c 5°, modificato dall'art. 28, c. 3°, L n 717/1965.**

Ai sensi dell'art 4 della legge 9 aprile 1953, n 297, recante provvedimenti a favore della provincia e del comune di Napoli, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza, mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.

Per i singoli mutui la garanzia è prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia, questa è assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le opere sono effettuate secondo i programmi predisposti dall'amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le amministrazioni interessate delegano irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministrano gli istituti finanziatori suindicati.

I progetti relativi alle opere previste nei programmi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, 30 e 31 del presente testo unico

L'esecuzione dei singoli lavori può essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle amministrazioni interessate.

**Art 8, L n 297/1953**

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

#### Art 160
*Concorso nel pagamento degli interessi*

**Art 5, L n 297/1953**

Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo, contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima.

Quando il mutuo non si sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello Stato è maggiorato per la durata effettiva del mutuo della differenza tra l'annualità che rimane a carico dell'ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Per opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 719, non utilizzati al 20 maggio 1953, non sussidiabili ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e di altre leggi, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, fisserà di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere

Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente sono autorizzati i limiti annui di impegno di lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53 e

1953-54, di lire 434 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1956-57.

La somma di lire 64 336 000.000, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 600 milioni nell'esercizio 1953-54; di lire 1034 milioni nell'esercizio 1954-1955; di lire 1468 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 1838 milioni dall'esercizio 1956-57 all'esercizio 1986-87; di lire 1538 milioni nell'esercizio 1987-88; di lire 1238 milioni nell'esercizio 1988-89; di lire 800 milioni nello esercizio 1989-90 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1990-91.

### Art 161.

*Concessione di un contributo a favore del comune di Napoli*

**Art 2, c. 2°, legge n. 7/1962.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 27 gennaio 1962, n. 7, concernente provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli, per il quinquennio 1966-70 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli di un contributo di lire 6 000 milioni nel 1966, di lire 6.000 milioni nel 1967, di lire 5.000 milioni nel 1968, di lire 5.000 milioni nel 1969 e di lire 4.000 milioni nel 1970.

### Art 162

*Intervento statale sostitutivo nell'ammortamento dei mutui*

**Art 3, L n 7/1962.**

Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri Istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961, fino al 31 dicembre 1980.

Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980, saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dàl comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dal presente capo relativi allo stesso esercizio.

Il comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal comune medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo, saranno annualmente anticipate dallo stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1980

Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi.

### Art 163

*Autorizzazione all'emissione di obbligazioni*

**Art. 4, L n 7/1962.**

Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.

Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato che ad altri enti I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.

Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

La emissione delle obbligazioni non può in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonchè servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione

### Art. 164

*Programmazione ed esecuzione delle opere*

**Art. 5, L. n. 7/1962.**

I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.

Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dall'amministrazione del comune di Napoli d'intesa con il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.

Nei programmi possono essere incluse opere di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'amministrazione provinciale di Napoli farà alle amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

Negli stessi programmi possono essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvedono i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli, secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'amministrazione comunale di Napoli

L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente le espropriazioni per causa di utilità pubblica.

## Capo II

PROVVEDIMENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962

### Art 165

*Interventi della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'edilizia rurale in relazione al terremoto dell'agosto* 1962

**Art. 7, c 1°, legge n. 1465/1963, che modifica l'art. 16, c. 1°, L. n 1431/1962.**

In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme sulla bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei comuni indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, n 1465 e 4 dicembre 1962, n. 1829, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 7, c 1°, legge n. 1465/1963, che modifica l'art. 16, c. 2°, L. n. 1431/1962.**

Qualora trattisi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo di cui all'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 30 per cento se il richie-

dente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *a*), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *c*), del predetto articolo 3 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma del citato articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni

**Art. 16, c. 3°, legge n. 1431/1962.**

I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere *b*) e *c*) del citato articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al comma precedente possono, altresì, conseguire il premio di acceleramento preveduto dal primo comma dell'articolo 5 della cennata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 16, c 4°, legge n. 1431/1952.**

Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli uffici del genio civile, entro l'11 ottobre 1964, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro l'11 aprile 1963, per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, salvo, per questi ultimi, quanto disposto dall'art 17 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, concernente nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

**Art 8, c 1°, legge n. 1259/1964.**

Coloro che entro i termini prescritti dal precedente comma abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volontà all'ufficio del genio civile competente per territorio

**Idem, c 2°.**

I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso comune.

**Art. 16, l n 1431/1962.**

Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'art 4, della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica.

Art 166

*Sostituzione e surrogazione del coltivatore del fondo*

**Art 17, l n 1431/1962.**

Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo.

Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa al contributo e l'ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali.

Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo, entro il termine del 5 agosto 1965, previsto dall'art. 17, legge 3 dicembre 1964, n. 1259, o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, come modificato dall'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo.

Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui al quarto comma seconda parte dell'art. 165, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali.

Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito, che è equiparato, ai sensi dell'art. 11,

secondo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, al privilegio indicato nell'art. 2775 del codice civile e che segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'art 2780, numero 1, del codice civile.

Art 167

*Delegazione della Cassa per il Mezzogiorno presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli*

**Art 9, L. n 1259/1964.**

La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli artt. 165 e 166 del presente testo unico, è autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere alla istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi.

Art 168.

*Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche da parte della Cassa per il Mezzogiorno*

**Art. 21, c 9°, legge n. 1431/1962**

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI PER LA PUGLIA

### Capo I

### PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO IGIENICO-URBANISTICO DELLA CITTÀ VECCHIA DI BARI

Art 169

*Termine per l attuazione del piano regolatore della città vecchia di Bari*

**Art. 1, L n 1844/1962.**

Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n 431, prorogato al 5 luglio 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, è fissato al 30 giugno 1968.

Art 170.

*Progettazione ed esecuzione dei lavori*

**Art 3, L n 1844/1962.**

La progettazione e l'esecuzione dei lavori di risanamento della città vecchia di Bari, previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il comitato tecnico amministrativo, sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Art. 171.

*Costruzione di alloggi popolari*

**Art. 4, L n 1844/1962.**

Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, nelle zone individua-

te nel piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962, n 167, sull'edilizia economica e popolare, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di 4 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68.

La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.

Art 172.

*Espropriazioni*

**Art. 5, L n 1844/ 1962.**

Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione del presente capo, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni salvo quanto appresso disposto:

**Idem**

*a*) l'Ufficio del genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte e determinate ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, quale risulta modificata dall'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904;

**Idem**

*b*) gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono depositati nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1965, n. 2359;

**Idem**

*c*) decorsı 15 giorni dal deposito degli elenchi, l'Ufficio del genio civile li trasmette al prefetto segnalando:

**Idem**

1) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta; per queste il prefetto promuove dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;

**Art. 5, L n 1844/ 1962**

2) le ditte che non abbiano accettato l'indennità offerta; per queste, il prefetto dispone che l'Ufficio del genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.

A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.

Art 173

*Assegnazione degli alloggi popolari*

**Art 6, L. n 1844/ 1962.**

Gli alloggi popolari costruiti ai sensi dell'art. 171 sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purchè siano residenti, da data non posteriore al 12 febbraio 1962, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.

TITOLO III

## DISPOSIZIONI PER LA BASILICATA

### Capo I

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA BASILICATA

### Sezione I - *Opere pubbliche*

#### Art 174

*Sistemazione idraulica, strade ordinarie, consolidamento frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.*

Art 46, 1° e 3° comma, L. n 140/1904.
Art. 3, n. 8, R D n. 1775/1931
Art 48, L n 140/1904
Art. 39, R D n 3267/1923.

Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti speciali per la Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni, lo Stato provvede nella Basilicata all'esecuzione dei lavori occorrenti:

1) per la sistemazione idraulica di pianura dei bacini montani dei corsi d'acqua comprese le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime; le amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggi dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi; le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente sezione sono classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche; i limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria sono determinati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Art. 51, lettera a), L. n 140/1904 e art 21, L. n 5147/1869.

2) per la costruzione delle strade provinciali, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali nelle provincie meridionali e continentali, 30 maggio 1875, n. 2521, relativa alla costruzione di strade ferrate nelle province che più ne difettano, e 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di nuove opere straordinarie stradali e idrauliche, giusta la tabella *B*, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata;

Art. 51, lettera b), L. n 140/1904

3) per l'ultimazione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella *C*, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140;

Art. 51, lettera c), L. n 140/1904
Art 52, idem
Art 53, idem

4) per la costruzione e sistemazione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, di cui alla tabella *D*, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140; la spesa per le opere stradali segnate nelle suindicate tabelle *B*, *C* e *D*, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della provincia; sono ridotti alla metà i contributi a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333;

Art 54, idem
Art 11, L n. 4613/1868

5) per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, concernente la costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi; la relativa spesa sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della provincia;

Art. 56 e tab E, L. n 140/1904
Art. 7, D Lgt. n. 1679/1917 modificato dal D. Lgt n. 1019/1918.

6) per il consolidamento delle frane dell'abitato dei comuni di cui alla tabella *E*, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 e degli altri comuni compresi fra quelli da consolidare a carico dello Stato a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1918, n. 1019 e successive modificazioni;

Art. 56 e tab E, lett. a), L. n. 140/1904
Art. 17, L n 445/1908

7) per il risanamento dei comuni di Campomaggiore (Potenza) e Matera compresi nella tabella *E*, n. I, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 e del comune di Potenza, a norma dell'art. 17, lettera *a*), della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria;

Art. 56, L n 140/1904
Art 4, L n 1021/1924

8) per la fornitura di acqua potabile nei comuni della Basilicata.

#### Art 175

*Dichiarazione di pubblica utilità e indennità di espropriazione*

Art. 47, 1° c, legge n. 140/1904.
Art 21, L. n 5147/1869.

L'approvazione dei progetti dei lavori di cui ai numeri 1, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art 11, L n 4613/1868
Art 1, L n 306/1906

In caso di espropriazione l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata nel modo indicato all'art. 27 della legge 2 agosto 1897, numero 382, sulla Sardegna.

Art. 47, 2° c, legge n 140/1904.
Art. 47, 3° c, legge n. 140/1904.

Il reddito imponibile che deve servire di base al computo relativo è quello portato dal catasto attuale.

Art 176.

*Manutenzione ordinaria acquedotti*

Art 8, L n 601/1917
Art 9, L. n. 601/1917.

Alla manutenzione ordinaria degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in Basilicata, si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art 8 ed al 1° e 2° comma dell'art. 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria.

Art. 3, D L Lgt n 1679/1917 modific dall'art 1, c. 2°, D.L Lgt. n 1019/1918.

La relativa spesa è sostenuta dalle provincie ed è a carico dei comuni per un quarto e dello Stato per la metà.

La spesa è obbligatoria per le provincie ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.

Art 20, L. n 445/1908
Art 24, c 1° e 2°
Idem.

Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo, alla conservazione degli acquedotti costruiti in esecuzione delle disposizioni di cui al numero 8 dell'art. 174 provvedono i comuni o separatamente o riuniti in consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali.

La formazione di ciascun consorzio è promossa dal prefetto in tempo utile affinchè il consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto.

Il progetto di consorzio contiene le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun comune in relazione al rispettivo grado di interesse.

Il consorzio è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art 21, L n 445/1908

Contro la ripartizione della spesa fra i comuni consorziati è ammesso il ricorso, anche nel merito, al Consiglio di Stato.

Gli statuti dei consorzi deliberati dai rappresentanti dei comuni consorziati, sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.

Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritti per quelle comunali.

Art 177.

*Esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte fondiarie*

Art 80, L n 140, 1904.

I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini dell'art. 174, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovraimposte provinciali e comunali.

Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione.

Art 178

*Ripartizione della spesa per il rimboschimento ed il rinsaldamento dei terreni demaniali*

Art. 86, c. 1°, R D n. 3267/1923.

Ai sensi dell'art 86 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, per la Basilicata sono a totale carico dello Stato le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e delle province e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I - capo I dello stesso decreto e le spese necessarie per la ricostruzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

idem c. 2°

Ai comuni è corrisposta una indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquen-

nio, durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostruire restano affidati all'Amministrazione forestale

Art. 86, c. 3°, R D n. 3267/1923.

Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle provincie e dei comuni, esclusi da quest'ultimi quelli demaniali ex-feudali, formano parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del demanio forestale dello Stato.

## Capo II

### PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DEI RIONI DEI « SASSI » NELL'ABITATO DEL COMUNE DI MATERA

### Art. 179.

*Programma degli interventi*

Art 1, L n 619/1952.

Al risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella *E* allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, si provvede

*a*) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;

*b*) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;

*c*) con la costruzione di borgate rurali nel quadro delle finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, sulla bonifica integrale;

secondo le indicazioni contenute nei programmi redatti e approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 17 maggio 1952, n. 619 concernente il risanamento dei rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 299, con i decreti interministeriali 19 settembre 1952, numero 2980 e 11 settembre 1953, n. 5036.

Art 1, L n 126/1967

Al fine di completare il risanamento dei rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate negli articoli 181 lettera *a*) e 182 del presente testo unico, nonchè per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dal presente capo.

L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'art. 193 nonchè le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi.

Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi » è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

### Art 180

*Aggiornamento del piano di trasferimento*

Art. 2, L n 126/1967.

Il piano di trasferimento previsto dall'art. 179, comma primo, del presente testo unico, è aggiornato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;

2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.

Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.

Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo.

Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, numero 167, sull'edilizia economica e popolare.

**Art 4, L. n 619/ 1952.**

L'approvazione del piano di trasferimento, aggiornato ai sensi del primo comma del presente articolo, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici, o di uso pubblico, nonchè degli alloggi nell'ambito del piano medesimo e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dal presente capo sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 luglio 1865, n. 2359.

### Art 181

*Finanziamento e contributi per l'esecuzione delle opere*

**Art 5, L n 619/ 1952**

Sono a totale carico dello Stato

*a*) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale;

*b*) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei « Sassi » a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'art. 183;

*c*) le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali.

Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, include, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'art. 15 della legge medesima.

### Art 182.

*Costruzione di alloggi popolari*

**Art. 6, L n 619/ 1952.**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera *c*) dell'art. 179, nei limiti di spesa previsti all'art. 191 da assegnare a norma dell'art. 183 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti inabitabili nei rioni dei « Sassi ».

### Art 183.

*Dichiarazione di inabitabilità, sgombro degli immobili e domanda per l'assegnazione degli alloggi*

**Art. 3, L. n. 126/ 1967 che sostituisce l'art 7 della legge n. 619/1952 come risulta modificata dall'art. 4 della legge n. 299/1958.**

Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Nello stesso modo sono sgombrati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonchè gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni « Sassi » previsto negli articoli seguenti.

Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione

del presente capo, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni « Sassi » successivamente al 1° gennaio 1965, né coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera.

### Art 184

*Lavori di sistemazione ad unità edilizia*

**Art. 8, L n 619/1952.**

Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del comune.

Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è recuperata in dieci anni senza interessi con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

### Art 185

*Adempimenti del Genio civile*

**Art. 9, L n 619/1952**

Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base all'art. 191, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi.

Provvede altresì a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Soprintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama

Chiunque rimuove, o, comunque, manomette le opere suddette è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila.

### Art 186

*Commissione per l'assegnazione degli alloggi*

**Art 10, L n 619/1952 e art. 4, L. n. 126/1967.**

Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonchè del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

Le assegnazioni sono fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti dal terzo comma dell'art. 183 ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma

Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi », ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi.

### Art 187

*Termine per l'occupazione degli alloggi*

**Art 11, L n 619/1952.**

Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca della assegnazione.

### Art 188

*Gestione degli alloggi*

**Art. 12, L. n 619/1952.**

I fabbricati costruiti ai sensi dell'art 182 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che deve risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del

genio civile con l'intervento di un funzionario dell'in tendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato.

Art 189.

*Modalità per la determinazione del canone di locazione degli alloggi*

Art. 13, L. n 619/1952.

Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

Art. 190.

*Cessione in proprietà degli alloggi*

Art 14, L n 619/1952.

Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente capo possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, può essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione.

Il contratto di compra-vendita è stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.

Art. 191.

*Stanziamenti per le espropriazioni*

Artt. 4, 5, 6, 8, 9 15, L. n 619/1952
Art 1, L n 299/1958

Per le espropriazioni indicate nell'art 180, per le opere previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art 181 e dall'art. 185 nonché per le anticipazioni contemplate dall'art. 184 e per l'attuazione delle costruzioni di cui all'art. 182 è autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300 000 000 nell'esercizio 1958-1959, di lire 500 000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-1960 e 1960-1961, di lire 300.000 000 nell'esercizio 1961-1962, di lire 200.000.000 nell'esercizio 1962-1963 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1963-1964.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art 192.

*Edifici di culto*

Art. 5, L n 126/1967.

Gli edifici di culto di cui all'art. 181, lettera *a*) e quelli che siano realizzati ai sensi del presente capo, sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato.

Art 193.

*Concorsi per il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi »*

Art. 6, L n 126/1967.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento di concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra gli ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione « Sassi » di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

Il concorso deve essere espletato entro il 13 ottobre 1967.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e composta:

1) dal provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata che la presiede;

2) dal sopraintendente ai monumenti e dal sopraintendente alle antichità per la Basilicata;

3) dal sindaco della città di Matera;

4) da un rappresentante del prefetto della provincia di Matera;

5) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Matera;

6) da un esperto in materia urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

7) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la pubblica istruzione e uno dal Ministro per i lavori pubblici;

8) da un ingegnere e da un architetto, designati dai rispettivi ordini professionali tra i propri iscritti

Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano particolareggiato, che dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'incarico.

Il piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 194

*Attuazione del piano di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi »*

Art 7, L n 126/ 1967

Il piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » è attuato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche di intesa con il soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

Art 195

*Interventi indifferibili di puntellamento*

Art 8, L n 126/ 1967.

Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 193, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni « Sassi », a lavori di consolidamento, puntellamento demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e della igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è autorizzato ad eseguire nei rioni « Sassi » la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata

Art 196

*Disposizioni per la tutela artistica e paesistica*

Art 9, L n 126/ 1967.

In quanto compatibili con le norme del presente capo, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.

Art 197

*Agevolazioni fiscali*

Art 10, L. n 126/ 1967.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente capo sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

## TITOLO IV
## DISPOSIZIONI PER LA CALABRIA

### Capo I
### PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CALABRIA

Art. 198.

*Esecuzione di opere pubbliche*

Art 30, 1° c. e tabelle, L. n 255/1906.

Ai sensi della legge 25 giugno 1906, n 255, recante provvedimenti a favore della Calabria e successive modifiche ed integrazioni, il Governo provvede alle opere pubbliche nelle provincie calabresi relative alla viabilità ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti, alle ferrovie complementari, indicate nelle tabelle *A-bis, B, C, D, E, F* e *K* annesse alla legge medesima.

Art 199.

*Dichiarazione di pubblica utilità*

Art 31, L n 255/1906.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare è determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897, n. 382 per la Sardegna.

Art 200

*Opere stradali ripartizione della spesa*

Art 35, L. n 255/1906.

La spesa pel completamento delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella *B* della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare, alla esistente rete stradale, i comuni o le frazioni isolati, di cui alla tabella *C*, della citata legge, e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella *D*, della legge medesima, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.

Art 201.

*Opere stradali costruzione e manutenzione*

Art 32, L. n. 255/1906.

La costruzione delle opere contemplate nel precedente articolo è fatta a cura dello Stato, il quale provvede altresì alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.

Nel bilancio dei lavori pubblici viene annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.

Alle rispettive collaudazioni devono intervenire le amministrazioni interessate; però la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non ha luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.

Art. 19, c 2°, R D legge n. 558/1920

La manutenzione delle strade comunali e provinciali di cui al presente articolo, quando non siano ancora ultimate le opere complementari richieste dagli enti interessati all'atto del collaudo dei lavori, può essere protratta oltre il primo biennio dal collaudo stesso fino alla completa ultimazione delle dette opere complementari.

Art. 202.

*Consolidamento degli abitati*

Art 41, L n 255/1906
Art 38, L n 455/1908
Art 7, D Lgt n 1679/1917.

Vengono eseguite a cura e spese dello Stato le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni indicati nella tabella *G* annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, integrata dall'art. 38 comma 2° della legge 9 luglio 1908, n. 445, concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, nella tabella *D* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, nonché negli altri comuni indicati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie de L'Aquila, di Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

Art 41, c 2°, legge n. 255/1906.

La manutenzione di tali opere resta però a carico dei comuni interessati, i quali vi possono provvedere in modo analogo a quanto è stabilito dall'art. 10 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Idem, c. 3°.

Il Governo, ove se ne manifesti la convenienza economica, può, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.

### Art. 203.

*Opere di rimboschimento in Calabria*

Art 87, c. 1°, R D. n. 3267/1923.

Alle provincie della Calabria si applicano le disposizioni di cui all'art. 178, per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni privati, acquistati od espropriati per essere rimboscati o ridotti a pascolo, senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

## Capo II

## Ulteriori provvedimenti a favore della Calabria

### Art 204.

*Piano organico di opere straordinarie*

Art. 1, L. n. 1177/1955.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi di acqua e di bacini montani, per la stabilità delle pendici, per la bonifica montana e valliva.

Idem, c. 2°.

Coordinatamente con tali opere sono disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvione e frane.

Art 1, L. n 890/1962.

Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, recante provvedimenti per l'esecuzione di nuove opere marittime, è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220.

Art. 1, c. 3°, legge n. 1177/1955.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Idem, c. 4°.

Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma possono, a carico dei fondi di cui all'art. 208, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

### Art 205

*Carattere aggiuntivo degli interventi*

Art 2, L. n 1177/1955.

Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonché di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

### Art. 206.

*Classificazione dei territori calabresi*

Art 3, L. n. 1177/1955.

Ai fini dell'applicazione del presente capo, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulle norme per la bonifica integrale.

### Art. 207.

*Misura dei contributi*

Art. 4, c. 2°, legge n. 1177/1955.

Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi di cui alla legge 25 luglio 1952, n 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, previsti per opere di carattere

privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

Il pagamento del contributo dovuto ai privati è eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Le dette maggiorazioni sono applicabili anche ai contributi la cui concessione era in corso di istruzione alla data del 14 dicembre 1955.

### Art. 208.

*Opere di sistemazione e difesa dei corsi d'acqua e spese di manutenzione*

Art 5, L n 1177/1955.

Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi di acqua compiute in forza del presente capo nei comprensori di bonifica integrale ai sensi dell'art 206 sono a totale carico dello Stato.

Art. 2, L. n 890/1962.

Durante il periodo di applicazione delle norme del presente capo la spesa di manutenzione delle opere stesse e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 204 è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220.

### Art. 209.

*Istituzione di un comitato di coordinamento*

Art. 6, L. n. 1177/1955.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione degli interventi del presente capo.

Art. 3, L. n 890/1962.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 204 è costituito, presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche, un comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato regionale per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna provincia dalla Camera di commercio, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche.

Il comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

### Art 210

*Piano regolatore di massima e programmi annuali di opere*

Art 7, L n 1177/1955.

Entro il 14 giugno 1956, la Cassa per il Mezzogiorno redige un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione del presente capo.

Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, è sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima è adottata analoga procedura

I programmi delle opere da eseguirsi dalla « Cassa » in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenta la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano regolatore, di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali di cui al quarto comma, del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvede d'intesa col comitato previsto dall'art. 209.

### Art 211

*Abitati da consolidare o da trasferire*

Art 8, L n 1177/1955

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sono determinati gli abitati non compresi nelle tabelle *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante

provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi del presente capo

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, sono concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

*a*) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950;

*b*) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera *a*) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione

E' in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera *a*) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in dieci annualità la quota a loro carico secondo le modalità che sono stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

E' facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere *a*) e *b*) del 3° comma agli enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tale caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole, dell impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.

### Art 212

*Approvazione dei progetti esecutivi*

Art 9, L. n. 1177/1955, sostituito da art 4, L n 890/1962.

I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi del presente capo, muniti del parere del comitato di cui all'art 209 sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 31 primo comma del presente testo unico.

### Art 213

*Esecuzione delle opere*

Art 10, L. n. 1177/1955.

Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nonché della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione delle attribuzioni previste dal titolo III della prima parte del presente testo unico, devono essere coordinate in sede di formulazione del piano di cui agli artt. 2 e 3 del presente testo unico

A tale fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per la approvazione.

### Art 214

*Costituzione di uffici speciali*

Art 11, L n 1177/1955.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione delle disposizioni previste dal presente capo valendosi degli uffici locali dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste.

All'uopo sono costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle ope-

re pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali della agricoltura.

Art 215.

*Affidamento dell'esecuzione delle opere*

Art 12, L. n 1177/1955.
D.P.R. n. 257/1966

La esecuzione delle opere di cui al presente capo è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad aziende autonome statali ed alla Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria.

Potrà essere affidata altresì ad enti locali e loro consorzi ed a consorzi di bonifica e di irrigazione.

Art 216.

*Revoca delle concessioni di derivazione d'acqua*

Art 13, L n. 1177/1955.

Le concessioni di derivazione di acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici non utilizzate alla data del 14 dicembre 1955 sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 204.

Art. 14, L. n. 1177/1955.

Art 217.

*Consegna delle opere agli enti competenti*

Le opere di cui al presente capo, a misura che siano ultimate, sono dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 208 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

Art. 218

*Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere*

Art. 15, L. n 1177/1955.

Tutte le opere che a norma del presente capo sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e successive modificazioni.

Art. 219.

*Agevolazioni tributarie*

Art. 26, c 1°, legge n. 646/1950.
Art 31, L. n 634/1957.

Agli atti e contratti relativi alle opere di cui al presente capo si applicano le disposizioni tributarie previste dall'art 18 del presente testo unico.

Art. 220.

*Norme finanziarie*

Art 17, c. 1°, legge n. 1177/1955, sostituito dall'art 5, c. 1°, L. n. 890/1962.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente capo, è autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'art. 210.

Art 17, c 2°, legge n. 1177/1955 e articolo 5, c 2°, legge n. 890/1962. Legge n. 62/1964.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-1956; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-1957, di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-1958; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-1959 e 1959-1960; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-1961; di lire 19 miliardi nell'esercizio 1961-1962; di lire 29 miliardi in ciascuno degli esercizi 1962-1963 e 1963-1964; di lire 14 miliardi e 500 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1965; di lire 27 miliardi nell'anno finanziario 1966; di lire 12 miliardi e 500 milioni nell'anno finanziario 1967.

Il Ministero del tesoro provvede a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Art 17, c 3°, legge n. 1177/1955
idem, c. 5°

Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, la Cassa mantiene gestione separata di tutti i fondi contemplati dalle disposizioni del capo medesimo; annualmente presenta al comitato, di cui all'art. 209 il rendiconto relativo alle somme impegnate per le opere eseguite e da eseguirsi coi propri fondi nei settori di cui alle disposizioni del presente capo.

Art 221.

*Relazione riassuntiva sull'intervento*

Art 6, L. n 890/1962.

Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenta al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione delle disposizioni del presente capo, corredate dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere eventualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti.

Capo III

COSTRUZIONE DELLA FERROVIA PAOLA-COSENZA

Art 222

*Autorizzazione di spesa*

Art 2, L. n. 851/1960.

E' autorizzata la spesa di 12 miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della ferrovia Paola-Cosenza

Legge n 62/1964.

La somma di lire 12 miliardi indicata nel precedente comma è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61; lire 1,5 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-1964; di lire 750 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo e cinquecento milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966; di lire 1 miliardo e 250 milioni per l'anno finanziario 1967; di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1969.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 12 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA SICILIA

Capo I

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO

Sezione I - *Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo*

Art. 223

*Riconoscimento del risanamento come opera di prevalente interesse nazionale*

Art. 1, L. n 18/1962.

Il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, e opera di prevalente interesse nazionale.

Art 224

*Esecuzione dei piani*

Art. 2, L n 18/1962.

Alla esecuzione dei piani provvede il comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al quale partecipi il comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza è eletta dal consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

Art. 225.

*Disciplinare di concessione al consorzio*

Art 3, L. n. 18/1962.

Nel caso di concessione al consorzio di cui all'articolo 224 il relativo disciplinare, approvato dal consiglio comunale e ratificato dal Ministero dei lavori pubblici, deve stabilire in quali diritti, facoltà ed obblighi subentra il concessionario.

Art. 226.

*Ratifica dei bilanci e dei programmi del consorzio*

Art. 4, L. n. 18/1962.

I bilanci annuali ed i programmi biennali, approvati dal consiglio di amministrazione del consorzio, devono essere trasmessi entro il termine perentorio di giorni 10 al consiglio comunale che deve procedere alla ratifica entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine tanto i bilanci quanto i programmi si intendono ratificati.

Art 227

*Alienazione delle aree*

Art 5, L. n. 18/1962.

Salvi i diritti di prelazione di cui all'art. 230, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica.

Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.

Art 228

*Utili di gestione*

Art. 6, L n 18/1962

Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 229.

*Dichiarazione di pubblica utilità*

Art. 7, L n 18/1962

L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per la attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Art 230

*Diritti di prelazione*

Art 8, legge numero 18/1962.

I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto delle disposizioni di cui alla presente sezione, e che risultino tali alla data del 31 dicembre 1958, hanno, entro i termini e con le modalità fissate dalla giunta comunale, diritto di prelazione, sempreché riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificarsi la propria abitazione, a condizione che l'edificio progettato dalla cooperativa o dal consorzio abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni.

Per le finalità di cui sopra sono riservati dal comune un numero di lotti, segnati nel piano, pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione. A tali lotti, sulla base di apposita perizia redatta dall'ufficio tecnico erariale, è attribuito il valore unitario medio che risulta dal complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni, effettuate nella zona in cui ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, maggiorate dalle spese previste per le demolizioni e sgombro dei materiali, oltre che dal contributo per le migliorie determinato a norma delle vigenti disposizioni.

Il diritto di prelazione è personale, non cedibile, se non a cooperative o consorzi dei proprietari previsti dal primo comma di questo articolo, ed i titolari di tale diritto debbono dichiarare, all'atto dell'espropriazione, se intendono esercitarlo.

In favore dei consorzi e delle cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione per la costruzione della propria abitazione, sono estesi i benefici delle leggi vigenti.

Art 231

*Esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati*

**Art. 9, legge numero 18/1962.**

Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione godono della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

Art. 232.

*Indennità per le espropriazioni*

**Art 10, legge numero 18/1962.**

Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione sono determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili

Tale capitalizzazione è effettuata al saggio del 4,50 per cento per i locali di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso

Il reddito da capitalizzare è determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti, stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sublocazione.

Ove il reddito effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 1° gennaio 1959, ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, è assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato dalle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento.

In caso di espropriazione parziale, il primo termine della media è costituito dalla differenza tra il valore venale dell'immobile e quello della parte residua, mentre il secondo termine della media è dato dalla differenza tra il valore legale dell'intero immobile e quello della parte residua.

Non si procede alla media e la indennità è commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la espropriazione di terreni non coperti da fabbricati e non costituenti pertinenze di fabbricati.

Art 233

*Criteri di determinazione del valore*

**Art 11, legge numero 18/1962**

Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'art. 232 non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla presente sezione.

Art. 234

*Modalità per l'espropriazione*

**Art. 12, legge numero 18/1962.**

Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione delle norme di cui alla presente sezione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere:

*a*) il comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;

*b*) gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, sono depositati nei modi e nei termini disposti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

*c*) decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmette al prefetto segnalando:

1) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta Per queste il prefetto promuove dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità stessa presso la Cassa depositi e prestiti;

2) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta Per queste il prefetto dispone che il comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espro-

priare e quindi, sulla base di questo e sentito l'ufficio tecnico erariale, determina la indennità ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuove la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Art 235.

*Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento*

Art 13, legge numero 18/1962

Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine può essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non più di quattro anni.

Art 236.

*Agevolazioni fiscali*

Art 14, legge numero 18/1962.

L'atto di concessione ed i contratti per la esecuzione dei piani di risanamento godono delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Art. 237.

*Regolamento esecutivo*

Art 15, legge numero 18/1962.

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici e con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate le norme di attuazione.

Art 238

*Attuazione dei piani di risanamento*

Art 1, legge numero 28/1962; legge n 62/1964.

Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di pietà, Palazzo reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1963-1964; di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1965 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1966. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1961-1962 all'anno finanziario 2000.

Art 239.

*Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno*

Art 2, legge numero n. 28/1962.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonché quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui all'articolo 238.

Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4 250.000 000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

Art 240

*Autorizzazione di mutui*

Art 3, legge numero 28/1962

Ai fini indicati dall'art 239, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia è prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in dipendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia è temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

L'amministrazione comunale di Palermo delega irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che sono somministrate dall'Istituto finanziatore.

Art 241

*Predisposizione e approvazione dei progetti*

Art. 4, legge numero 28/1962

I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento sono predisposti dal comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del presente testo unico.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art 242

*Assegnazione degli alloggi popolari*

Art 5, legge numero 28/1962

Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui all'articolo 238 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da data non posteriore al 30 gennaio 1961, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi.

Gli alloggi suddetti devono essere costruiti sulle aree che sono indicate dal consiglio comunale

Le famiglie interessate devono precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita

Art 6, legge numero 28/1962.

All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta:

1) il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente;

2) un rappresentante del prefetto;

3) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;

4) sei rappresentanti eletti dal consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

La commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati.

L'elenco degli assegnatari predisposto dalla commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

Art. 243.

*Limiti dei singoli impegni di spesa*

Art 8, legge numero 28/1962.

La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art 244

*Disposizioni per i mutui assistiti da contributo statale*

Art 9, c. 1° legge n. 28/1962

Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi degli articoli 238 e seguenti del presente testo unico ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144, concernente la garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.

Sezione II - *Costruzione e completamento della rete di fognature della città di Palermo*

Art. 245.

*Disposizioni per la realizzazione delle opere*

Art 1, legge numero 1155/1960.

Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al comune medesimo i benefici di cui all'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 3 e 13 della medesima legge richiamati negli artt. 45 e 46 del presente testo unico.

Art 246.

*Norme finanziarie*

Art. 2, legge numero 1155/1960.
Legge n. 62/1964

Per la concessione, ai fini dell'art. 245 del presente testo unico, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-1961 al 1963-1964.

La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 all'anno finanziario 1999.

Sezione III - *Contributo statale per il Duomo ed il Chiostro di Monreale*

Art 247.

*Contributo statale*

Art 1, legge numero 1356/1962.

E' autorizzato in conformità della legge 18 agosto 1962, n. 1356, un contributo di 450 milioni per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e Chiostro di Monreale, in aumento alla spesa già prevista nell'art. 1 della legge 25 aprile 1957, n. 305, concernente il contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia.

Art 248

*Anticipazione e finanziamento delle spese*

Art 2, legge numero 1356/1962

Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale è autorizzata ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

Per i conseguenti finanziamenti la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale è autorizzata a cedere le annualità residue di contributi ad Istituti di credito abilitati al credito a lungo termine.

Gli oneri di sconto delle annualità rimangono a carico della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale.

Art. 249

*Norme finanziarie*

Art 3, legge numero 1356/1962
Legge n 62/1964.

All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente sezione per la concessione del contributo di lire 450 milioni al Duomo e al Chiostro di Monreale si provvede, con i fondi cui al capitolo: « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ed ai corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari, in ragione di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964; di lire 15 milioni per il perodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1977 e di lire 15 milioni per l'anno finanziario 1978.

Capo II

COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI E RETI INTERNE DI DISTRIBUZIONE NEI COMUNI DELLA SICILIA E DISPOSIZIONI PER L'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ

Art 250

*Interventi sostitutivi dell'Ente acquedotti siciliani*

Art. unico, legge n. 893/1965

A modifica di quanto disposto dall'art 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, richiamato dall'art 45 del presente testo unico, e dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, recante norme integrative e modificative della citata legge n. 589, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere — per conto e nell'interesse dei comuni della

Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione — a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate

L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i comuni, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui

Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i comuni riuniti in consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.

Art. 251.

*Disposizioni per l'Ente siciliano di elettricità*

Art 8, legge numero 457, 29-5-51.

Le disposizioni degli articoli dal 52 al 58 del presente testo unico, si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che sono eseguiti dall'Ente siciliano di elettricità o dai suoi subconcessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'ente stesso o suoi subconcessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER LA SARDEGNA

Capo I

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA SARDEGNA

Art 252.

*Opere di rimboschimento*

Art 88, R D. numero 3267/1923.

In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali ispettorati forestali, sono eseguiti a cura e spese dello Stato.

Art 253.

*Opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa*

Art 12, R D L vo n. 498/1946

Per l'esecuzione da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa delle opere aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorre nella misura dell'87,50 % per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75 % per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40 % per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani.

Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli artt 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato può concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60 %.

Le somme a carico dello Stato sono stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art 254.

*Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura)*

Art 1, legge numero 501/1956.

L'intero territorio dei comuni di Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto e della parte del comune di Aggius che va sino alla linea di

displuvio col bacino del basso Coghinas, è dichiarato comprensorio di bonifica montana, a norma della legge 25 luglio 1952, n 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e successive modificazioni.

## Capo II

### PIANO STRAORDINARIO PER FAVORIRE LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DELL'ISOLA

### Sezione I - *Programmazione e attuazione degli interventi*

#### Art. 255.

*Piano organico degli interventi*

Art. 1, legge numero 588/1962

Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 del presente testo unico, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola.

Il piano viene formulato per « zone territoriali omogenee » individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali.

Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

#### Art 256

*Carattere aggiuntivo e direttive degli interventi*

Art 2, legge numero 588/1962

Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

Al fine del coordinamento di cui all'art 255 i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 del presente testo unico ed alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.

In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.

Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri ed alla Cassa per il Mezzogiorno.

La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui all'art. 6 lettera *f*) del presente testo unico e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.

#### Art 257.

*Partecipazione degli organi regionali*

Art 3, legge numero 588/1962.

Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione del presente capo deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è integrato dal presidente della Giunta regionale

Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.

### Art 258

*Predisposizione ed attuazione del piano e dei programmi*

**Art 4, legge numero 588/1962**

La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'art. 255 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

**Idem, c. 2°.**

Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali ed annuali nell'ambito del piano generale

**Art. 29, u c, legge n. 717/1965**

Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui al presente capo, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi del presente titolo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

**Art 4, c. 3°, legge n. 588/1962.**

Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al primo e secondo comma, la Cassa per il Mezzogiorno istituisce un apposito ufficio

**Idem, c 4°**

La regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

### Art. 259

*Concessione per l'esecuzione delle opere, controlli tecnici e collaudi*

**Art 5, legge numero 588/1962.**

L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna

Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'art. 261 del presente testo unico a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalle disposizioni di cui al presente capo, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa

La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete la approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi

Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione

Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituisce a Cagliari un apposito ufficio.

La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 256.

### Art 260

*Costituzione di un comitato di coordinamento degli interventi*

**Art 6, legge numero 588/1962**

Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'art. 257 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Possono essere invitati alle riunioni del comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.

Art 261.

*Autorizzazioni di spesa*

Art 7, legge numero 588/1962
Legge n. 62/1964.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente capo, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi ed anni finanziari appresso indicati:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Esercizio | 1962-63 | miliardi | 40 |
| » | 1963-64 | » | 20 |
| Periodo 1° luglio-31 dicembre | 1964 | » | 12,5 |
| Anno finanziario | 1965 | » | 27,5 |
| » » | 1966 | » | 30 |
| » » | 1967 | » | 32,5 |
| » » | 1968 | » | 35 |
| » » | 1969 | » | 35 |
| » » | 1970 | » | 35 |
| » » | 1971 | » | 35 |
| » » | 1972 | » | 35 |
| » » | 1973 | » | 30 |
| » » | 1974 | » | 20 |
| » » | 1975 | » | 7,5 |

Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonchè per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza delle disposizioni di cui al presente capo.

Art 262

*Specificazione degli oneri*

Art 8, legge numero 588/1962

Fanno carico agli stanziamenti di cui al presente capo gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'art. 255.

Art. 263.

*Limiti di impegno*

Art 9, legge numero 588/1962

In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate negli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.

Sezione II - *Disposizioni di carattere particolare*

Art 264

*Direttive di intervento*

Art 10, legge numero 588/1962.

Gli interventi di cui alla presente sezione sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo.

Art 265

*Formazione professionale*

Art 11, legge numero 588/1962.

Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, all'integrazione di attività educative e sportive in genere.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione.

Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Regione ad assumere a carico degli stanziamenti di

cui al presente capo e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti già operanti nel settore, nonchè a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione degli enti.

Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro — condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà.

Art. 266

*Agevolazioni tariffarie per i trasporti*

Art 12, legge numero 588/1962.

Per le merci trasportate dal servizio traghetto si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.

Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.

A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, né si applicano le quote di transito.

Art. 267.

*Interventi per l'edilizia e la sistemazione ambientale*

Art 13, legge numero 588/1962.

Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.

Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte.

Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 61 del presente testo unico.

Art. 14, legge numero 588/1962.

E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

*a*) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

*b*) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

I benefici di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, limitatamente alla lettera *a*), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.

Sezione III - *Interventi per lo sviluppo agricolo*

Art. 268

*Direttive per l'intervento in agricoltura*

Art 15, legge numero 588/1962.

Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine esso deve disporre:

*a*) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;

*b*) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

*c*) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione *di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione* e di servizi;

*d*) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.

### Art. 269.

*Autorizzazione a contrarre mutui, modalità e contributi per gli stessi*

**Art 16, legge numero 588/1962**

La Regione può autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

*a*) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'art. 270 del presente testo unico;

*b*) *progettazione ed esecuzione*, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'art. 272;

*c*) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio *1933*, n. *215*;

*d*) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

Sui mutui di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonchè la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

Dei consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del piano straordinario, un rappresentante della Regione.

### Art 270.

*Benefici per la realizzazione dei piani di sistemazione e di ricomposizione*

**Art. 17, legge numero 588/1962.**

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'art 269, lettera *a*), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, sulla bonifica integrale, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

### Art 271.

*Delega di poteri*

**Art. 18, legge numero 588/1962**

I poteri attribuiti all'autorità amministrativa dall'articolo 847 del codice civile sono esercitati in Sardegna dalla Regione.

Art 272.

*Benefici per la realizzazione dei piani organici di trasformazione aziendale*

Art 19, legge numero 588/1962.

Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.

Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e successive modificazioni e integrazioni.

E' anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non possono essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli ispettorati provinciali della agricoltura o dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonchè per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Per l'attuazione del piano è organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonchè per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.

Il piano e i programmi devono stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.

Art 273

*Obblighi per i proprietari dei terreni agricoli*

Art. 20, legge numero 588/1962

Ferme restando le norme previste dall'art. 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nel presente capo, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto e quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati.

Ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo di cui all'art. 272 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi La Regione promuoverà le necessarie intese.

La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.

### Art. 274

*Disposizioni finanziarie*

Art 21, legge numero 588/1962.

Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti, dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dall'articolo 272 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.

### Art 275

*Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un Parco nazionale*

Art 22, legge numero 588/1962

La Regione finanzia l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.

La Regione finanzia altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.

### Art 276

*Oneri per la sistemazione di terreni degli enti locali*

Art 23, legge numero 588/1962

E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A tal fine gli enti interessati presentano piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

*a*) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

*b*) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

*c*) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti

Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari

Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.

### Art 277.

*Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole*

Art. 24, legge numero 588/1962

Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata:

*a*) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonchè per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

*b*) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera *a*).

### Art 278

*Disposizioni generali*

Art. 25, legge numero 588/1962

Per tutta la durata delle disposizioni previste dal presente capo e ai fini della loro attuazione, si applicano, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

Sezione IV - *Interventi per lo sviluppo industriale*

Art. 279.

*Programma di ricerca sulla produttività delle industrie estrattive*

**Art 26, legge numero 588/1962.**

Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate.

E' autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.

Art 280.

*Direttive di intervento*

**Art. 27, legge numero 588/11-6-62.**

Nel settore dell'industria tanto i piani quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio della Sardegna.

In particolare si dovrà prevedere:

*a*) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale;

*b*) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Art. 281.

*Realizzazione di attrezzature e servizi nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale*

**Art. 28, legge numero 588/1962**

E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del presente testo unico.

Art 282

*Autorizzazione per la costituzione di una società finanziaria*

**Art. 29, legge numero 588/1962**

Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art 2461 del codice civile.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dal presente capo, nella misura stabilita dal piano — enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Regione.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.

Art. 283.

*Contributi per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali*

Art 30, legge numero 588/1962

Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di cui all'art. 5, possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dall'art 280 contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per lo allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. E' autorizzata altresì la concessione all'Ente sardo di elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate negli articoli 102 e 103 del presente testo unico. Quando i machinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente capo, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonchè alla localizzazione delle iniziative.

Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative hanno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva.

E' istituito un apposito fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

Art 284.

*Contributi sui mutui industriali*

Art. 31, legge numero 588/1962

Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico.

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi

Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente sono gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui allo art. 1 del presente testo unico.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'art. 283.

Art 285.

*Estensione dei benefici alle aziende a partecipazione statale*

Art 32, legge numero 588/1962

Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'art. 256 del presente testo unico e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalle disposizioni contenute nel presente capo.

Art 286.

*Termini di applicabilità*

Art. 33, legge numero 588/1962

Le agevolazioni di cui agli artt 279, 281, 283 e 284, possono essere concesse anche per le opere iniziate prima del 18 luglio 1962, purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.

## Sezione V - *Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo*

Art. 34, legge numero 588/1962.

### Art. 287.
*Contributi per la pesca*

E' autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per lo allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori.

Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire lo ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori.

Possono essere altresì concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo.

Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

La garanzia di cui al quinto comma dell'art 283 è estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

Art 35, legge numero 588/1962.

### Art 288
*Contributi per l'artigianato*

Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo, interventi diretti a:

*a*) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'art 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

*b*) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dello art. 283 è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

Art. 36, legge numero 588/1962

### Art 289
*Fondo per il credito all'artigianato artistico*

E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.

E' altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

Art. 37, legge numero 588/1962

### Art 290
*Interventi per lo sviluppo delle strutture commerciali*

Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:

*a*) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

*b*) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

*c*) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o allo

ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per il trasporto merci in conto proprio, nonchè le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.

Art 291.

*Interventi nei centri turistici*

Art 38, legge numero 588/1962.

E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, hanno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non possono superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

E' altresì autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.

Capo III

TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI DI GAIRO E OSINI

Art 292.

*Limiti del contributo*

Art 1, legge numero 952/1966.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, recante provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti del 1958, 1959, 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, il limite dei contributi di cui all'art. 1, lettera *i*) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.

Art 293.

*Modalità per la concessione dei contributi*

Art 2, legge numero 952/1966.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'art 292 devono pervenire all'ufficio del genio civile di Nuoro entro il 30 gennaio 1967.

I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna

Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

Art 294

*Esecuzione dei lavori da parte dello Stato*

Art 3, legge numero 952/1966.

I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'art. 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato.

L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'art. 292.

La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

### Art 295

*Cessione in proprietà degli alloggi*

Art 4, legge numero 952/1966

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art 294 gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, concernente i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, e della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi di cui al presente capo, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 294

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'art. 2817 del codice civile.

Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, e successive modificazioni.

### Art 296.

*Limiti di applicabilità*

Art 5, legge numero 952/1966.

Chi abbia ottenuta la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi del presente capo, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

### Art 297.

*Coordinamento delle disposizioni applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini*

Art 6, legge numero 952/1966

Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo.

### Art 298

*Disposizioni finanziarie*

Art 8, legge numero 952/1966

Per gli adempimenti previsti dal presente capo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1 000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968.

Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

## TITOLO VII
## DISPOSIZIONI PER IL LAZIO

### Art 299.
*Provvidenze creditizie per opere di bonifica nell'agro romano e nell'agro pontino*

**Art 28, c. 2°, legge n 647/1905**

Ai sensi del testo unico delle leggi sulla bonifica dell'agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e limitatamente alle zone ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, ai proprietari ed agli acquirenti di terreni, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico, compresa la costruzione di fabbricati rurali, possono essere concessi mutui di favore con interessi del 2,50 per cento, rimborsabili in 45 annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.

Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

**Art 29, c. 2°, legge n 647/1905.**

Le somme occorrenti per la concessione dei mutui di cui al primo comma sono somministrate dalla Cassa DD. PP. ad un tasso di interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra il tasso di cui al precedente comma e quello di favore di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste.

## TITOLO VIII
## DISPOSIZIONI COMUNI PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

### Capo I
OPERE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA E DI IRRIGAZIONE

### Art 300.
*Sussidio dello Stato*

**Art. 9, D L C P S n. 281/1947.**
**Art 16, c. 2°, legge n 910/1966**

Nei territori nei quali opera l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata, può essere elevato fino al 50 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità.

**Art. 15, D L C P S n. 281/1947.**

La disposizione di cui al comma precedente nonchè quelle degli artt. 7, 8, 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 concernenti l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania sono applicabili anche ai consorzi di bonifica della Puglia e della Basilicata nell'ambito del rispettivo territorio.

### Art 301.
*Intervento sostitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese*

**Art 12, legge numero 184/1953**

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365 e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, per conto e nell'interesse dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664.

Il predetto ente, in base ad apposite convenzioni con i comuni di cui sopra, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

TITOLO IX

## DISPOSIZIONI COMUNI ALLA BASILICATA E ALLA CALABRIA

### Capo I

### CONSOLIDAMENTO DI FRANE MINACCIANTI ABITATI E TRASFERIMENTO DI ABITATI IN NUOVA SEDE

#### Art 302

*Dichiarazione di pubblica utilità*

**Art 64, legge numero 445/1908**

I lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati effettuati in Basilicata e Calabria ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, nonchè l'acquisto del suolo all'uopo occorrente sono dichiarati di pubblica utilità.

Sono pure dichiarate di pubblica utilità le opere di consolidamento occorrenti per quei comuni che non siano già contemplati, per lavori di tal natura, dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Basilicata e della Calabria.

Nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade.

La indennità per i terreni che devono espropriarsi in sede dei nuovi abitati è determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati, risultanti da contratti regolarmente registrati, che siano stati stipulati nel sessennio precedente il 30 luglio 1908 e riguardino i terreni da occupare od altri situati in zone finitime di condizioni analoghe.

In mancanza di fitti accertati, l'indennità è fissata sulla media risultante dal valore venale e dall'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni.

Le eventuali contestazioni sono definite inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal proprietario o dai proprietari espropriandi ed il terzo dal presidente del tribunale competente.

Il presidente nomina anche l'arbitro o gli arbitri che non siano stati designati dalle parti.

#### Art 303

*Piani di trasferimento*

**Art 65, legge numero 445/1908**

I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella *E*, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, compilano due piani uno dei quali indica la zona che deve essere abbandonata e l'altro la località in cui deve sorgere il nuovo abitato.

Indicano pure quali edifici pubblici sia necessario spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, già provvisti di tali edifici.

#### Art 304

*Pubblicazione dei piani di trasferimento*

**Art 66, legge numero 445/1908**

I due piani di cui all'articolo precedente, completati a cura della giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse residenti, sono pubblicati all'albo del comune per la durata di trenta giorni.

Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari e i capi delle singole famiglie debbono dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.

#### Art 305

*Assegnazione gratuita di aree*

**Art 67, legge numero 445/1908.**

Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, è assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati.

Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al comune, può pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso può chiedere, a prezzo di costo, una quantità di terreno non superiore ai trecento metri quadrati.

Art 306

*Assegnazione integrativa di terreno*

**Art 68, legge numero 445/1908.**

In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari ed i capi di famiglia di cui all'articolo precedente possono chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantità di terreno non superiore ai duecento metri quadrati.

Nessun proprietario e nessuna famiglia può avere più di una concessione gratuita di suolo.

Art 307

*Approvazione del piano di trasferimento*

**Art 69, legge numero 445/1908**

Scaduto il termine di cui all'art 304 il consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, delibera entro sessanta giorni sul piano della nuova località e forma l'elenco dei proprietari e dei capi famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantità di terreno da ciascuno di essi richiesta.

Contro la deliberazione del consiglio comunale è ammesso il ricorso entro un mese alla giunta provinciale amministrativa, che decide definitivamente

Le eventuali opposizioni del consiglio comunale contro la scelta della nuova località sono definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la giunta provinciale, il consiglio provinciale di sanità e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 308.

*Compilazione del piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato*

**Art 70, legge numero 445/1908**

Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, lo ufficio del genio civile compila il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.

Il piano regolatore, che ha valore di piano particolareggiato agli effetti della legge sulle espropriazioni, è pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del consiglio comunale, sottoposto alla approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Art 309

*Distribuzione delle aree*

**Art 71, legge numero 445/1908.**

A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, è fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti.

E' ammessa la facoltà di permutare i lotti.

In base ai verbali della consegna delle aree che è fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, si provvede gratuitamente, a cura dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, alle volture catastali nel termine di tre mesi.

Art 310

*Demolizione delle case situate nella zona pericolosa*

**Art 72, legge numero 445/1908**

Salvo l'applicazione dell'art 153 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 55 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, i proprietari debbono entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'amministrazione provvede di ufficio alla demolizione delle case

Il valore dei materiali va a diminuzione della spesa.

Art 311

*Osservanza delle norme costruttive ed igieniche*

**Art 73, legge numero 445/1908**

Nella costruzione delle case dei nuovi centri debbono essere osservate le norme costruttive ed igieniche stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.

## Capo II

### Disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria

### Art 312

*Modifiche del percorso delle strade comunali*

Art. 6, legge numero 601/1917

Il Governo, sentiti i consigli comunali interessati, il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può modificare il percorso delle strade comunali, che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, anche nei punti estremi o intermedi fissati dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255, quando ciò sia necessario per metterle in armonia con le mutate esigenze della viabilità e del traffico, prolungando eventualmente tali strade fino a raggiungere quelle località o quelle arterie verso le quali sono dirette.

### Art 313.

*Manutenzione ordinaria delle strade comunali*

Art 8, legge numero 601/1917.

Alla manutenzione ordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabria, provvedono le rispettive provincie, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunti in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi.

Tale assunzione ha luogo per le strade non ancora consegnate ai comuni interessati entro sei mesi dalla consegna ai comuni medesimi.

### Art 314.

*Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade*

Art 9, legge numero 601/1917.

La spesa della manutenzione delle strade di cui al precedente articolo è sostenuta dalle provincie e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, un quarto a carico dei comuni e della metà a carico dello Stato.

La spesa è obbligatoria per le provincie, ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.

### Art 315

*Determinazione della spesa di manutenzione delle strade e liquidazione dei contributi*

Art 10, legge numero 601/1917.

L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere di cui alle disposizioni contenute nel presente capo è stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici

La liquidazione dei contributi dello Stato e dei comuni è fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interviene un funzionario del genio civile.

Le quote a carico dei comuni e dello Stato sono versate alla provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione.

L'amministrazione dello Stato ha facoltà di affidare, mediante speciali convenzioni, alle province di Calabria e di Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette province.

## TITOLO X
## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Capo I
### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art 316
*Primo piano di coordinamento*

Art. 1, c 1°, legge n. 717/1965.

Il primo piano pluriennale di coordinamento di cui all'art. 2 del presente testo unico nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.

#### Art 317.
*Consultazione dei comitati regionali per la programmazione*

Art. 1, c 7°, legge n. 717/1965.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento di cui all'art. 2 del presente testo unico, si provvede previa consultazione dei comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art 318
*Norme transitorie concernenti il completamento del piano quindicennale*

Art 27, legge numero 717/1965.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

#### Art 319
*Durata del consiglio di amministrazione della Cassa*

Art. 22, u c, legge n. 717/1965.

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nominato entro il 30 luglio 1965, scade il 31 dicembre 1969

#### Art 320.
*Bilancio della Cassa per il Mezzogiorno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965*

Art 22, c. 4°, legge n 717/1965

Per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965, l'esercizio della Cassa per il Mezzogiorno ha durata semestrale Il relativo bilancio è approvato con le modalità indicate dall'art 15 del presente testo unico.

#### Art 321.
*Incompatibilità delle concessioni di acque pubbliche con opere finanziate dalla Cassa*

Art 41, c. 1°, legge n. 634/1957.

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della legge 10 agosto 1950, n 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei Ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

idem, c. 2°

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima del 18 agosto 1957, nei territori di cui all'art 1 del presente testo unico, i termini entro i quali i concessionari devono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

idem, c. 3°.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito dall'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

idem, c 4°.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale com-

penso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del predetto testo unico n 1775 del 1933

Art 322

*Disposizioni di carattere finanziario*

Art. 24, c. 6°, legge n. 717/1965

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dello art. 7 del presente testo unico, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 323

*Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali agrarie*

Art 16, c. 9°, legge n. 910/1966

I tassi agevolati di cui all'art 65 del presente testo unico si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n 1208, sul credito agrario di miglioramento, dell'art. 9 e dell'art. 16, lettera *b*) della legge 2 giugno 1961, n 454, e dell'art 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva alla data del 24 novembre 1966.

Art 324

*Difesa fitosanitaria*

Art 7, c 2°, legge n. 910/1966

Le aliquote di contributo previste dall'art 67 del presente testo unico si applicano anche per le concessioni disposte dopo il 24 novembre 1966 a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'art. 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Art. 325.

*Coltivazioni arboree*

Art 15, u c, legge n. 910/1966

Le aliquote di contributo previste dall'art 68 del presente testo unico si applicano anche per le concessioni disposte dopo il 24 novembre 1966 ai sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n 454, e dell'art. 7 della legge 24 maggio 1964, n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'art 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art 326

*Agevolazioni per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, per la costruzione di impianti ai fini della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici*

Art 28, c. 4°, legge n. 717/1965.

Le agevolazioni di cui agli articoli 75, commi primo e terzo, 121, 141 e 142, del presente testo unico sono concedibili anche per le opere iniziate prima del 30 giugno 1965, purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965

Art 327

*Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali*

Art 28, c. 5°, legge n 717/1965

Le agevolazioni di cui agli articoli 101, 102, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 104 del presente testo unico, sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione alla data del 30 giugno 1965, purchè la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965.

Art. 328

*Agevolazioni per l'attuazione di opere d'interesse turistico*

Art 28, c. 4°, legge n 717/1965

Le agevolazioni di cui agli articoli 125 e 156 del presente testo unico, sono concedibili anche alle opere iniziate prima del 30 giugno 1965, purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965.

## Capo II

### Disposizioni finali

Art. 329.

*Regolamento di esecuzione della legge istitutiva della cassa*

Art 28, legge numero 646/1950

Art. 3, legge numero 717/1965.

Il regolamento di esecuzione della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di con-

certo con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art 28, c. 2°, legge n. 646/1950

La Cassa per il Mezzogiorno può funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.

Art 330

*Norme per la concessione di particolari finanziamenti*

Art 2, c 4°, legge n. 166/1952

Nel regolamento di cui all'articolo precedente sono stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti, di cui al primo comma dell'art. 26, del presente testo unico, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art 24, secondo comma, del presente testo unico.

Art 331.

*Poteri di rappresentanza dei consigli di valle e di enti*

Art. 44, legge numero 634/1957

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalle disposizioni del presente testo unico, relative agli interventi finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori previsti dalle norme del presente testo unico.

Art 332

*Agevolazioni creditizie e incentivi a favore degli enti fiera*

Legge n 505/1965

Gli incentivi e le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno si applicano anche all'Ente autonomo « Fiera del Levante - Campionaria internazionale di Bari ».

Legge n. 209/1966

Le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno sono estese alla Fiera nazionale della agricoltura e zootecnica di Foggia, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, alla Fiera nazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii di Reggio Calabria e alla Fiera campionaria della Sardegna in Cagliari.

Art 333

*Coordinamento della legislazione a favore dei territori meridionali*

Art 28, c. 1°, legge n 717/1965.

Le disposizioni della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, si applicano sempre che la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento statale ed al prevalente interesse economico nazionale.

Art 334

*Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna*

Art 29, c. 2°, legge n 717/1965

I provvedimenti di attuazione dei piani pluriennali di coordinamento sono adottati dalle amministrazioni regionali della Sicilia e della Sardegna, alle quali sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti.

Art 335

*Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico*

Art 28, c. 2°, legge n 717/1965

Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione relative ai territori di cui all'art. 1, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con il presente testo unico che sono abrogate.

Visto, *il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord*
PASTORE

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(7151401) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.